

XVI legislatura

Atto comunitario n. 66

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione - COM (2010) 83 def.

n. 55/DN
8 ottobre 2010



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Atto comunitario n. 66

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione - COM (2010) 83 def.

Dossier n. 55/DN
8 ottobre 2010

a cura di Laura Lo Prato

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM (2009) 673 def)	"	1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2010) 83 def)	"	15
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 289-291)	"	29
Trattato che istituisce la Comunità europea (art. 202)	"	31
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (paragrafi 66-73)	"	33
Parlamento europeo, Commissione giuridica: relazione sul potere di delega legislativa (A7-0110/2010)		35
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (P7_TA(2010)0127)		59
Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE, versione consolidata)	"	63
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione	"	71

NOTA ILLUSTRATIVA

Il trattato di Lisbona ha fornito un contributo significativo alla razionalizzazione e strutturazione dell'ordinamento giuridico europeo mediante l'introduzione di una gerarchia di norme. Accanto alle fonti primarie (ovvero gli "atti legislativi" propriamente detti, definiti per la prima volta dall'art. 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come "ogni atto giuridico adottato mediante procedura legislativa") vengono previste anche norme secondarie: gli atti legislativi delegati (art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e gli atti di esecuzione (art. 291).

Al fine di delineare caratteristiche, limiti e procedure di adozione delle nuove categorie di atti la Commissione ha predisposto:

- la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (COM(2009)673 def). Pur non essendo un atto tipizzato, non destinato quindi a trasformarsi in un documento giuridicamente vincolante attraverso i noti meccanismi decisionali, pure la Comunicazione è passibile di incidere profondamente sulla vita istituzionale dell'Unione, nella misura in cui si propone di determinare la forma e le procedure di adozione di strumenti giuridici che presumibilmente assumeranno un gran rilievo;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)83 def).

Il Parlamento europeo è intervenuto nel merito di questi nuovi atti giuridici in varie occasioni:

- il 7 maggio 2009, con considerazioni più generali, nella sua "Risoluzione sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del Trattato di Lisbona" (paragrafi 66-73);
- il 5 maggio 2010, con un testo più specifico, "Risoluzione del Parlamento europeo sul potere di delega legislativa (2010/2021 (INI))".

1) Gli atti delegati

Ai sensi dell'art. 290 del TFUE "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo".

Si tratta di una norma immediatamente precettiva, applicabile senza ulteriori interventi legislativi. Nonostante ciò la Commissione ha ritenuto utile definire, con la Comunicazione, il contesto generale all'interno del quale le deleghe andrebbero inquadrare. Una sollecitazione in tal senso le era del resto giunta anche dal Parlamento europeo (paragrafo 68, risoluzione del 7 maggio 2009) il quale, malgrado il TFUE non prevedesse una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti delegati, aveva proposto che "le istituzioni concordino una formula *standard* per tali deleghe, che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo".

a) Elementi della delega

La Comunicazione si propone come uno strumento operativo e per questo non si addentra "in un'interpretazione astratta (dei) criteri" della delega, nella convinzione che "l'amplessissima gamma di misure prospettabili in una data situazione vieta a priori vani tentativi classificatori".¹

L'analisi testuale dell'art. 290, par. 1, permette comunque di individuare gli elementi costitutivi della delega, consistenti nelle circostanze che:

- 1) la delega derivi da un atto legislativo ovvero, nel sistema delle fonti del diritto dell'Unione, da un regolamento, una direttiva o una decisione (per quanto l'inserimento di una delega in quest'ultimo tipo di atto, di norma avente un destinatario preciso, potrebbe risultare improprio). E' da escludere, invece, il conferimento di una delega tramite altri documenti noti alla prassi dell'Unione quali libri bianchi, libri verdi, comunicazioni o simili. La Comunicazione specifica, correttamente, che non rileva la circostanza dell'adozione o meno secondo la procedura legislativa ordinaria, purché - si deve necessariamente aggiungere - l'adozione rispetti le procedure stabilite dai Trattati. E' anche da ritenersi che la delega debba essere conferita in maniera espressa;
- 2) gli atti delegati abbiano portata generale;
- 3) l'atto delegato intervenga su elementi non essenziali dell'atto legislativo delegante,
integrandone il contenuto: la fattispecie dell'integrazione ricorre, come correttamente specificato dalla Comunicazione, quando il futuro provvedimento aggiunga in concreto nuove norme non essenziali che

¹ La Commissione europea si limita a formulare alcune considerazioni, di cui peraltro si dà conto nella presente nota illustrativa, sui requisiti della portata generale dell'atto delegato e della modifica / integrazione dell'atto legislativo delegante, criteri che definisce come cumulativi: "l'assenza di una di queste due condizioni preclude la possibilità di applicare l'art. 290".

modificano il quadro dell'atto legislativo, lasciando alla Commissione un margine di valutazione discrezionale,

o modificandolo: è ininfluente - ha correttamente sottolineato la Commissione - il fatto che la modifica investa il testo o un allegato tecnico, che formalmente è parte integrante dello strumento legislativo;

- 4) l'atto delegante delimiti esplicitamente le condizioni a cui è soggetta la delega di potere. Tali condizioni (gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega) erano già state ritenute dal Parlamento europeo (risoluzione del 7 maggio 2009, paragrafo 66) elementi fondanti, da definirsi chiaramente ad opera del Parlamento e del Consiglio nell'atto legislativo. La Comunicazione sottolinea l'importanza che ne derivi una delega chiara, precisa e circostanziata, specificando se del caso i limiti che non possono essere travalicati.

Con specifico riferimento ai *limiti temporali* dalla Comunicazione emerge un'interpretazione che merita una riflessione approfondita. Si argomenta che "costringere la Commissione, a intervalli regolari, a presentare nuove proposte legislative per ottenere il rinnovo di una delega sarebbe contrario agli obiettivi di efficacia e di rapidità che giustificano, per l'appunto, il ricorso agli atti delegati". Nella convinzione che l'art. 290 esige che i poteri delegati vengano disciplinati in modo chiaro e prevedibile, senza però imporre termini ultimativi, si ipotizza che le deleghe di potere abbiano, in linea di massima, durata indeterminata, anche se modificabili ricorrendo alle procedure predisposte dall'art. 290, par. 2 (opposizione o revoca)². Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 5 maggio 2010, mette in luce come la delega legislativa sia "un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore" (considerando n. C) e sottolinea come "gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base" (paragrafo n. 1). Accetta comunque che

² Si tratta di uno schema (delega a tempo indeterminato salvo revoca od obiezione) che la Commissione ha proposto ripetutamente e rinvenibile, tra gli altri, negli atti COM (2010) 117 def (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo), COM (2010)119 def (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini), COM (2010) 132 def (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei), COM (2010) 393 def (Proposta modificata di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti), COM (2010) 475def (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)).

la durata della delega possa essere indefinita³, tenuto conto che essa può essere revocata in qualsiasi momento. "Ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico su richiesta esplicita della Commissione", con un meccanismo di rinnovo qualora né il Consiglio né il Parlamento sollevino obiezioni entro un termine stabilito (paragrafo n. 8).

La 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha invece condiviso questa impostazione e, in calce al parere approvato sull'atto comunitario COM(2010)393 def, ha affermato che la delega legislativa ivi contenuta, in virtù della sua indeterminatezza temporale, "impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato della Commissione europea, sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega, o di rinnovare la delega stessa". La Commissione europea ha risposto, con lettera del 27 agosto 2010 a firma del vice presidente Maros Sefcovic, che "la Commissione ritiene preferibile non appesantire il compito delle istituzioni ponendo in essere un sistema vincolante di deleghe precarie". Risposta tutto sommato analoga è stata fornita il 26 maggio 2010 al Bundesrat tedesco, che il 12 febbraio 2010 aveva a sua volta espresso perplessità in merito.

Nel documento COM (2010) 475 def è stata, poi, di recente inserita una delega indeterminata anche nella *portata*. L'art. 60 contiene infatti una delega alla Commissione per l'adozione di atti in grado di modificare virtualmente tutti gli allegati "alla luce dell'esperienza acquisita", senza che sia stabilito *a priori* come l'esperienza potrà guidare la Commissione nella revisione.

b) Controllo

Il controllo sugli atti delegati spetta al legislatore dell'Unione (Parlamento europeo e Consiglio), in considerazione del fatto che con la delega il legislatore medesimo ha conferito alla Commissione atti che avrebbe potuto adottare egli stesso.

L'art. 290, par. 2, prevede esplicitamente due specifiche forme di controllo, attivabili appunto dal Parlamento europeo o dal Consiglio, che deliberano rispettivamente a maggioranza dei membri che lo compongono ed a

³ Si rileva peraltro come nel passaggio in plenaria questa disposizione abbia subito una modifica sostanziale. La proposta redatta dalla Commissione giuridica (doc. A7-0110/2010, relatore: József Szàjer, PPE), infatti, conteneva una valutazione di contenuto diametralmente opposto: "(...) la durata della delega non può essere indefinita (...)" (paragrafo n. 8).

maggioranza qualificata. Nella Comunicazione i due istituti vengono così caratterizzati:

- a) diritto di revoca: si tratta di un provvedimento eccezionale, che priva in maniera generale ed assoluta la Commissione dei suoi poteri delegati e può essere motivato, ad esempio, dal sopraggiungere di elementi tali da rimettere in causa il fondamento medesimo della delega. La Commissione auspica che la relativa decisione sia soggetta ad obbligo di motivazione, preceduta da uno scambio di informazioni tra le istituzioni e che ne siano disciplinati gli effetti giuridici, indicando espressamente quali competenze delegate vengono revocate senza che ciò incida sugli atti delegati in vigore. In merito concorda, in linea di massima, il Parlamento europeo nella risoluzione del 5 maggio 2010. La Comunicazione ipotizza inoltre il caso di "revoca parziale", che incida solo su una parte dei poteri delegati alla Commissione;
- b) diritto di obiezione (o "opposizione"), censura specifica rivolta contro un atto preciso. In termini concreti, l'opposizione dovrebbe funzionare come una condizione sospensiva: dopo la notifica al legislatore dell'adozione di un atto delegato, l'entrata in vigore di quest'ultimo verrà sospesa fino allo scadere del termine fissato dall'atto legislativo. Il suo esercizio - che, a giudizio della Commissione, dovrebbe sempre essere motivato - deve tassativamente avere luogo entro il termine fissato dall'atto delegante (art. 290, par. 2, let. *b*) del TFUE). La Comunicazione ipotizza un termine fisso bimestrale, con ulteriore proroga mensile su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Il Parlamento europeo invece, nella risoluzione del 5 maggio 2010, nello specificare che "il termine per le obiezioni dovrebbe dipendere dalla natura dell'atto delegato", ha sottolineato come il termine minimo vada interpretato non "come una 'camicia di forza' ma come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato". Ha inoltre aggiunto che del termine bimestrale si dovrebbe contemplare una "possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio" (par 13).

Il paragrafo 5.3.4 della Comunicazione ipotizza una procedura d'urgenza, a cui ricorrere quando l'adozione e l'entrata in vigore debbano avvenire in maniera estremamente celere. Il Parlamento europeo (Risoluzione del 5 maggio 2010) è incline a limitarne il ricorso a casi del tutto eccezionali (riguardanti ad esempio questioni di sicurezza, sanità o crisi umanitarie), ipotizzando per le altre situazioni una procedura flessibile di "non-obiezione anticipata" da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione (paragrafi nn. 6 e 7).

Si sottolinea che l'elencazione contenuta nell'art. 290, par. 2, non è tassativa ("le condizioni (...) *possono* essere le seguenti"), per cui il legislatore dell'Unione potrebbe legittimamente elaborare strumenti di controllo ulteriori. Concorda in merito il Parlamento europeo, che nella risoluzione del 5 maggio 2010, nel confermare che l'obiezione e la revoca sono i modi più consueti di controllare l'operato della Commissione (da includere entrambi, in quanto tali, in ciascun atto delegante), sottolinea altresì come "si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio un'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o alla possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore" (paragrafo n. 2).

c) Procedura di adozione

Nel silenzio del Trattato sul momento procedurale dell'adozione, la Commissione gode in merito di un'ampia autonomia, all'interno della quale essa preannuncia, nel paragrafo 4 della Comunicazione, la propria intenzione di avvalersi ampiamente della consulenza di gruppi di esperti delle singole autorità nazionali, a cui peraltro spetterà l'attuazione degli atti delegati. Accanto agli studi, analisi, audizioni e consultazioni ritenuti utili, si prevede la creazione di un sistema di "allerta precoce" che consenta al Parlamento europeo ed al Consiglio di pianificare meglio l'esercizio delle proprie prerogative.

Nel settore specifico dei servizi finanziari, poi, già in sede della Conferenza intergovernativa che aveva portato all'approvazione del Trattato di Lisbona (dichiarazione n. 39, allegata all'Atto finale) la Commissione aveva espresso la propria intenzione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari. Proprio in relazione a tale procedura il Parlamento europeo (risoluzione del 7 maggio 2009, paragrafo n. 69) aveva rivolto alla Commissione una richiesta di chiarimento.

2) Gli atti di esecuzione

Le competenze di esecuzione della normativa comunitaria non sono del tutto nuove alla Commissione europea. Già il previgente art. 202 del Trattato istitutivo della Comunità prevedeva che il Consiglio, nei singoli atti legislativi, potesse conferirle le competenze di esecuzione di norme di volta in volta stabilite.

L'adozione degli atti di esecuzione avveniva allora previo confronto con le amministrazioni nazionali all'interno di comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione, in modo da assicurare che le norme

adottate corrispondessero nel miglior modo possibile alla realtà di ciascuno dei paesi interessati (cd. Procedura della "comitatologia", decisioni nn. 1999/468/CE e 2006/512/CE). Nel procedimento era coinvolto anche il Parlamento europeo, che poteva esprimere il proprio disaccordo qualora ravvisasse una sproporzione rispetto alle competenze di esecuzione previste dalla legislazione.

L'art. 291, par. 1, del TFUE esordisce riconoscendo agli Stati membri la competenza di adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti. Quando però si dovessero rendere necessarie condizioni uniformi di esecuzione nell'intera Unione, gli atti stessi "conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati (...), al Consiglio" (art. 291, par. 2). Tale competenza esecutiva non implica l'esercizio, da parte della Commissione, di prerogative "quasi legislative", come per gli atti delegati.

Vista la loro differente natura giuridica è palese - anche la Comunicazione si esprime in tal senso - che un atto disciplinato dall'art. 290 è escluso per definizione dal campo di applicazione dell'art. 291 e viceversa. Spetta esclusivamente al legislatore europeo stabilire, di volta in volta, se regolamentare in forma piena e integrale una materia, affidando alla Commissione il compito di garantirne l'attuazione armonizzata *ex art. 291*, o se regolamentarla solo in parte, lasciando in tal caso alla Commissione la responsabilità di integrare la normativa attraverso atti delegati.

a) Il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il controllo sull'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione spetta agli Stati membri, sulla base di regole e principi generali fissati in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria (art. 291, par. 3, TFUE).

A questa disposizione si propone di dare attuazione l'atto comunitario COM(2010)83, che si ispira largamente alla previgente procedura della comitatologia: il controllo è affidato ad un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (art. 3, c. 2). Questo riceve i progetti delle misure da adottare e li può esaminare in sede:

- consultiva: applicabile a tutte le politiche ed a tutti i tipi di misure di esecuzione vincolanti (art. 2, n. 3). Un parere viene formulato "procedendo eventualmente a votazione" e la Commissione ha il mero obbligo di tenerlo "nella massima considerazione" (art. 4);
- di esame: applicabile per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale o riguardanti la politica agricola comune e la politica comune

della pesca; l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante; la politica commerciale comune (art. 2, n. 2). In questo caso la deliberazione deve avvenire a maggioranza qualificata (art. 5). La Commissione:

- a) è legittimata ad adottare le misure di esecuzione in caso di parere positivo (a meno che si verificano circostanze eccezionali o nuovi elementi) o di mancata espressione del parere (nel qual caso dovrà tenere conto delle posizioni espresse in seno al Comitato);
- b) sarebbe impossibilitata ad adottare le misure, pur potendo ripresentare il progetto per una seconda delibera o modificarlo, in caso di parere negativo.

L'art. 6 della proposta di regolamento disciplina il caso in cui, per espressa previsione dell'atto di base, per motivi imperativi di urgenza, la Commissione possa adottare misure immediatamente applicabili. L'art. 8 stabilisce le modalità di pubblicizzazione dei lavori dei comitati.

b) Il dibattito

Sui contenuti della proposta di regolamento è in corso un intenso dibattito che coinvolge, oltre alla Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo (dove l'esame in Commissione giuridica dovrebbe riprendere il prossimo 18 ottobre con la presentazione di una relazione, e il passaggio in Aula è previsto per il 22 novembre) e gli Stati membri. In linea generale, dal dibattito e dal confronto tra le tre istituzioni dell'Unione è chiaramente emersa la volontà di trovare un accordo in prima lettura, in modo che il regolamento possa essere approvato definitivamente ed entrare in vigore entro la fine dell'anno. Questi, in estrema sintesi, appaiono i nodi sui quali si è incentrato il dibattito a livello europeo e nazionale:

- 1) l'ampliamento dell'ambito di applicazione della sede di esame alle misure relative alla tassazione ed all'attuazione dei programmi con rilevanti implicazioni di bilancio, o dirette a paesi terzi, ivi inclusi di programmi di aiuto esterno. Anche in questi casi, però, si potrà fare ricorso alla procedura consultiva "in casi debitamente motivati";
- 2) una limitazione dei poteri della Commissione alla quale, nell'ambito della procedura di esame, viene negata la possibilità:
 - a) al verificarsi di circostanze eccezionali o elementi nuovi, di non adottare misure di esecuzione, a fronte di un parere positivo del Comitato;
 - b) di procedere con l'adozione, in caso di mancata espressione del parere:

- in alcune materie specifiche (tra cui quella fiscale, dei servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza umana, animale o delle piante);
 - quando lo preveda l'atto di base;
 - in caso di opposizione da parte della maggioranza semplice dei componenti del Comitato;
- 3) la creazione di un "comitato di appello", a cui ricorrere entro un mese per un'ulteriore deliberazione sulle misure di esecuzione. E' previsto che questo si esprima a maggioranza qualificata salvo che, per un periodo transitorio triennale, sulle misure relative alla difesa commerciale in caso di *dumping* o di sussidi;
 - 4) un diritto di esame ("droit de regard") da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che potrebbero in ogni momento segnalare alla Commissione che considerano che una misura di esecuzione ecceda i poteri derivanti dall'atto di base⁴;
 - 5) l'inserimento di una clausola di revisione, ai sensi della quale la Commissione dovrà, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, presentare un rapporto al PE ed al Consiglio sulla sua attuazione.

c) La difesa commerciale

Uno degli aspetti più rilevanti su cui la Commissione sarà chiamata ad adottare atti di esecuzione è quello relativo alla difesa commerciale (imposizione di dazi su merci provenienti dall'estero) e segnatamente alla normativa anti-*dumping* ed anti-sussidi. Si tratta di un settore molto sensibile, in relazione al quale è stata segnalata una crescente attività di *lobbying* da parte di Stati terzi sui singoli Stati membri dell'Unione, minacciando rappresaglie sulle esportazioni o gli investimenti in caso di mancata opposizione all'imposizione di misure di difesa commerciale.

Questa strategia, con le distorsioni che ne derivano sia al mercato sia al processo decisionale dell'Unione, risulterebbe assai meno efficace una volta stabilita la regola della maggioranza qualificata anche nel comitato di appello per l'adozione di decisioni in materia. Per questo motivo sono stati avanzati dubbi sull'opportunità di prevedere un periodo transitorio triennale durante il quale il Comitato di appello possa deliberare, proprio in materia di *dumping* o sussidi, a maggioranza semplice.

⁴ La legittimità di questa clausola è stata messa in dubbio in considerazione del fatto che l'art. 291 del TFUE indica gli Stati membri quali unici titolari del potere di controllo sull'attività esecutiva esercitata dalla Commissione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.12.2009
COM(2009)673 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. INTRODUZIONE

L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale risulta dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007¹ (qui di seguito denominato "nuovo trattato"), permette al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli atti giuridici adottati per questa via dalla Commissione sono, secondo la terminologia del nuovo trattato, "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3).

Detta disposizione non richiede l'adozione di alcun atto giuridico vincolante di diritto derivato per procedere alla sua attuazione; essa è per così dire autosufficiente e contiene tutti gli elementi di cui il legislatore ha bisogno per definire, caso per caso, la sfera d'applicazione, il contenuto e le modalità di una delega di potere. La Commissione ritiene che sia però utile e necessario definire il quadro generale entro cui queste deleghe di potere andrebbero inquadrare. Il Parlamento europeo, pur sottolineando che un'impostazione del genere dovrebbe salvaguardare la libertà del legislatore, è giunto a una conclusione analoga e ha proposto che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe, che la Commissione inserirebbe regolarmente nel progetto di atto legislativo².

Senza infatti rimettere in causa la libertà di cui il Parlamento europeo e il Consiglio godono nel fissare i limiti e le condizioni di una delega di potere all'atto dell'adozione di un testo legislativo, i principi sottesi al miglioramento della legislazione, non meno che il corretto iter del processo interistituzionale, inducono a privilegiare un'impostazione coordinata e coerente. La Commissione, incaricata di predisporre e di adottare gli atti delegati, come pure il Parlamento europeo e il Consiglio, che hanno il compito di controllarli, dovrebbero essere favorevoli all'allestimento di un sistema che presenti la massima omogeneità e prevedibilità.

La presente comunicazione si prefigge di illustrare il punto di vista della Commissione sul campo d'applicazione degli atti delegati, sulla disciplina delle deleghe di potere, sui metodi di lavoro che la Commissione intende seguire per preparare l'adozione degli atti delegati e infine sulle condizioni in cui il legislatore avrebbe la facoltà di controllare l'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI

Per delimitare la sfera d'applicazione dell'articolo 290, non basta analizzare attentamente i termini scelti dagli autori del nuovo trattato per definire gli atti delegati, ma occorre altresì collocare quella disposizione nel suo contesto, in particolare prestando attenzione ai suoi

¹ GU C del 17.12.2007.

² Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona.

collegamenti storici con la procedura di regolamentazione con controllo, nonché ai nessi con l'articolo 291, relativo agli atti di esecuzione. È infatti su entrambi questi articoli che andrà costruito il quadro giuridico destinato a subentrare al cosiddetto sistema di "comitatologia", istituito in applicazione del trattato istitutivo della Comunità europea.

Una delega di potere ai sensi dell'articolo 290 può essere prospettata solo nel quadro di un atto legislativo. Poco rileva invece che detto atto sia stato o no adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'articolo 290 non distingue infatti in alcun modo tra procedura legislativa ordinaria (l'ex-"codecisione") e procedure legislative speciali.

2.1. Rapporti con la procedura di regolamentazione con controllo (qui di seguito "PRCC")

La definizione degli atti delegati, quale risulta dal paragrafo 1 dell'articolo 290, sotto il profilo rigorosamente redazionale è molto affine a quella degli atti che, nella decisione 1999/468/CE³ (relativa alla "comitatologia"), rientrano nella PRCC introdotta il 17 luglio 2006 con decisione 2006/512/CE⁴. In entrambi i casi, infatti, gli atti in questione sono di portata generale e mirano a modificare o a completare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

L'analogia dei criteri non significa peraltro che la loro attuazione sarà identica; in un contesto istituzionale nuovo, il campo d'applicazione degli atti delegati non sarà necessariamente la copia conforme di quello della PRCC. Andrà pertanto evitato qualsiasi calco meccanico.

2.2. Rapporti con gli atti di esecuzione

Prima di essere esaminato in modo indipendente, il concetto di atto delegato va valutato alla luce di quello di atto di esecuzione, quale emerge dall'articolo 291.

È chiaro, anzitutto, che un medesimo atto non può avere una duplice accezione. Un atto disciplinato dall'articolo 290 è escluso per antonomasia dal campo d'applicazione dell'articolo 291, e viceversa. È palese che per gli ideatori del nuovo trattato questi due articoli si escludevano a vicenda. Gli atti che ne derivano portano non a caso denominazioni giuridiche differenti.

In secondo luogo, va rilevato che gli autori del nuovo trattato non si sono collocati sullo stesso terreno per definire i rispettivi ambiti d'applicazione dei due articoli. Il concetto di atto delegato è definito nella sua portata e nei suoi effetti – atto di portata generale che integra o modifica elementi non essenziali -, mentre quello di atto di esecuzione, mai precisato esplicitamente, discende dalla sua ragion d'essere – necessità di condizioni uniformi di esecuzione. Si tratta di un divario riconducibile alla natura e alla portata molto diverse dei poteri che ciascuna delle due disposizioni conferisce alla Commissione.

Con il conferimento del potere di adottare atti delegati, per effetto dell'articolo 290, la Commissione è autorizzata a integrare o modificare il lavoro del legislatore. Una delega del genere è sempre facoltativa: è a fini di maggiore efficacia che alla Commissione vengono delegati poteri che competono al legislatore. Nel sistema istituito dall'articolo 291, la Commissione non esercita alcuna prerogativa di natura "quasi legislativa"; il suo è un mero

³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Versione consolidata, quale notificata dalla decisione 2006/512/CE, pubblicata su G U C 255 del 21.10.2006, pag. 4.

⁴ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

potere esecutivo. L'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione compete "naturalmente" agli Stati membri ma, non appena si rendono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, la Commissione deve esercitare la propria competenza esecutiva. Il suo intervento cessa di essere facoltativo, ove siano riunite le condizioni previste dall'articolo 291, e diventa obbligatorio.

Da ultimo, sembra opportuno insistere sul fatto che la portata generale degli atti adottati dalla Commissione non costituisce un reagente che da solo basta a innescare l'applicazione del regime giuridico degli atti delegati, piuttosto che quello degli atti di esecuzione. L'articolo 291 consente infatti alla Commissione anche di adottare provvedimenti esecutivi di portata generale. Onde garantire l'uniforme esecuzione di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, la Commissione potrà di fatto ricorrere a singoli provvedimenti o a dati di portata generale. Si evince invece con chiarezza dall'enunciato dell'articolo 290 che la Commissione mai avrà la facoltà di adottare un atto delegato che verta su una misura di carattere individuale.

2.3. Criteri di attuazione dell'articolo 290

Spetta al legislatore, e a lui solo, applicare i criteri definiti dall'articolo 290, laddove occorre precisare che tali criteri sono cumulativi: non solo l'atto deve essere di portata generale, ma deve altresì modificare o integrare determinati elementi non essenziali dello strumento legislativo. L'assenza di una di queste due condizioni preclude la possibilità di applicare l'articolo 290.

Non è negli intendimenti della Commissione addentrarsi in una interpretazione astratta di questi criteri; l'amplessissima gamma di misure prospettabili in una data situazione vieta a priori vani tentativi classificatori. La Commissione tiene tuttavia a formulare due osservazioni.

Anzitutto, essa è del parere che, scegliendo il verbo "modificare", gli autori del nuovo trattato hanno voluto coprire i casi in cui alla Commissione viene conferito il potere di modificare formalmente un atto di base. Questa modifica formale può investire il testo di uno o più articoli del dispositivo o ancora il testo di un allegato, che giuridicamente è parte integrante dello strumento legislativo. Poco importa che l'allegato comporti misure meramente tecniche; non appena alla Commissione viene conferito il potere di modificare un allegato contenente misure di portata generale, scatta l'applicazione del regime degli atti delegati.

La Commissione tiene inoltre a sottolineare la rilevanza che va attribuita al verbo "integrare", il cui senso e la cui portata risultano meno espliciti di quelli del verbo "modificare".

La Commissione è del parere che per stabilire se una misura "integri" l'atto di base, il legislatore dovrebbe valutare se il futuro provvedimento aggiunga in concreto nuove norme non essenziali che modificano il quadro dell'atto legislativo, lasciando alla Commissione un margine di valutazione. In caso affermativo, sarebbe possibile considerare che la misura "integri" l'atto di base. Viceversa, misure che si propongano meramente di dare applicazione a norme esistenti dell'atto di base non dovrebbero potersi assimilare a misure integrative.

Il legislatore ha la facoltà di regolamentare in forma piena e integrale un ambito d'azione affidando alla Commissione il compito di garantirne l'attuazione armonizzata attraverso l'adozione di provvedimenti attuativi; parimenti, il legislatore può scegliere di regolamentare solo in parte un dato settore, lasciando in tal caso alla Commissione la responsabilità di integrare la normativa attraverso atti delegati.

3. DISCIPLINA DELLE DELEGHE DI POTERE

Quando il legislatore conferisce dei poteri alla Commissione, spetta a lui disciplinarne l'esercizio nei singoli atti legislativi. L'articolo 290, paragrafo 1, secondo comma del nuovo trattato impone al legislatore di delimitare espressamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Esso definisce in tal modo due tipi di limiti alla delega di potere: limiti sostanziali e limiti temporali.

3.1. Limiti sostanziali

La delega deve essere chiara, precisa e circostanziata. Il legislatore determina gli obiettivi che l'adozione degli atti delegati deve permettere di conseguire nonché, se del caso, i limiti che tali atti non possono travalicare.

Nell'ipotesi, ad esempio, in cui desideri conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato di un regolamento, il legislatore dovrebbe precisare che, attraverso un atto delegato, la Commissione può emendare detto allegato, interamente o in parte, in presenza di determinate condizioni – progressi scientifici o tecnici, nuovo evento, trascorrimento di un determinato lasso di tempo, ecc. Analogamente, alla Commissione potrebbero essere fissati limiti nell'ambito di tale modifica di un allegato; se ad esempio l'allegato verte sulla fissazione di valori quantitativi, il legislatore potrebbe imporre alla Commissione l'obbligo di non superare determinate soglie.

3.2. Limiti temporali

L'articolo 290 dispone che la durata della delega di potere venga stabilita dal legislatore. La Commissione è del parere che una disposizione del genere non sancisca la pratica delle cosiddette "clausole di estinzione" ("sunset clauses") le quali, se figurano in un atto legislativo, pongono automaticamente un termine ai poteri conferiti alla Commissione, obbligandola in pratica a presentare una nuova proposta legislativa non appena il termine fissato dal legislatore sia giunto a scadenza. L'articolo 290 esige anzitutto che i poteri delegati vengano disciplinati in modo chiaro e prevedibile; esso non impone invece che la Commissione sia soggetta a "termini ultimativi". Il legislatore deve riuscire a trovare un giusto equilibrio fra la necessità di disciplinare i poteri delegati e quella di garantire la continuità nell'adozione degli atti giuridici essenziali per attuare le politiche dell'Unione. Costringere la Commissione, a intervalli regolari, a presentare nuove proposte legislative per ottenere il rinnovo di una delega sarebbe contrario agli obiettivi di efficacia e di rapidità che giustificano per l'appunto il ricorso agli atti delegati.

La Commissione ritiene preferibile non appesantire il compito delle istituzioni ponendo in essere un sistema vincolante di deleghe precarie. Le deleghe di potere dovrebbero quindi, di massima, avere durata indeterminata. Una prassi del genere sarebbe del resto in piena coerenza con la situazione attuale. L'esperienza dimostra infatti che il legislatore, in linea generale, non auspica limitare nel tempo i poteri conferiti alla Commissione, neppure quando le affida l'adozione di misure di tipo quasi legislativo.

Ciò non significa peraltro che le deleghe di potere debbano essere immutabili. In proposito è importante rammentare che, in applicazione del paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 209, il legislatore può prevedere nell'atto di base la facoltà di revocare la delega. Giuridicamente, una revoca genera effetti identici a quelli di una clausola di estinzione; entrambe pongono un termine ai poteri conferiti alla Commissione, alla quale spetta – ove ciò risulti utile e

necessario – presentare in un secondo tempo una proposta legislativa. In altre parole, se in determinati settori il legislatore reputa necessario evitare che la delega di potere si trasformi in mandato perpetuo, può riservarsi il diritto di revoca, il quale peraltro può rivelarsi molto più elastico, in sede di applicazione, di una clausola di estinzione automatica.

Non per questo la revoca, in quanto tale, può intendersi come mero "sostituto" delle clausole di estinzione. Come verrà illustrato più oltre (si veda il punto 5.2), la revoca può rispondere ad altri obiettivi. Non si può tuttavia non rilevare che un meccanismo del genere presenta un'efficacia comparabile a quella di una clausola di estinzione.

In casi specifici potrebbe però risultare opportuno, per il legislatore, fissare una scadenza precisa alla delega di potere. In casi del genere, e nell'intento di non obbligare le istituzioni a legiferare per rinnovare la delega, è preferibile instaurare un meccanismo di tacita riconduzione, sulla scorta di una relazione stilata dalla Commissione, ferma restando per il legislatore la facoltà di impedire un rinnovo automatico del genere.

4. PROCESSO DI ADOZIONE DEGLI ATTI DELEGATI

4.1. Autonomia della Commissione

L'articolo 290 non comporta disposizioni di sorta che facciano diretto o indiretto riferimento all'iter di adozione degli atti delegati. Avendo ricevuto in delega i poteri conferitile dal legislatore, la Commissione adotta gli atti necessari per conseguire gli obiettivi definiti nell'atto di base.

Il primo paragrafo dell'articolo 290, relativo alla disciplina della delega di potere, impone alla Commissione di rispettare i limiti sostanziali e temporali della delega, i quali in un certo qual senso costituiscono l'essenza del "mandato" impartito dal legislatore. Questo primo paragrafo interviene quindi a monte, addirittura prima che la Commissione inizi a preparare un atto delegato.

Quanto al secondo paragrafo dell'articolo 290, dedicato al controllo che il legislatore può esercitare, esso scatta a valle, dopo che il mandato è stato eseguito, agendo sulla delega medesima, che il legislatore può revocare ove consideri che sia stata usata male, oppure sugli atti delegati, che possono formare oggetto di obiezioni una volta adottati, vietando in tal modo la loro entrata in vigore.

Nessuna di queste due disposizioni interferisce comunque sul processo con cui la Commissione adotta un atto delegato. Ne risulta che la Commissione dispone in quest'ambito di grande autonomia.

4.2. Lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati

La Commissione intende condurre a buon fine il lavoro preparatorio che riterrà necessario per garantire, da un lato che gli atti delegati, sotto il profilo tecnico e giuridico, rispondano perfettamente agli obiettivi stabiliti dall'atto di base, dall'altro che tutti gli elementi siano riuniti, a livello politico e istituzionale, per evitare che il Parlamento europeo o il Consiglio possano sollevare obiezioni.

Se si escludono i casi in cui questo lavoro preparatorio non richiederebbe nuove competenze tecniche, la Commissione intende consultare sistematicamente gli esperti delle singole

autorità nazionali cui spetterà attuare gli atti delegati dopo la loro adozione. Una consultazione del genere avverrà per tempo, onde dar modo agli esperti di fornire alla Commissione un contributo utile ed efficace. Al riguardo la Commissione potrà costituire gruppi di esperti⁵ o avvalersi di gruppi già insediati.

La Commissione annette la massima importanza a questi lavori che permetteranno di istituire, a livello tecnico, un fattivo partenariato con gli esperti delle autorità nazionali. Occorre comunque precisare che nell'iter decisionale il ruolo degli esperti sarà consultivo e non istituzionale. Al termine delle consultazioni la Commissione informerà gli esperti delle conclusioni che ritiene di dover trarre dalle discussioni delle sue reazioni preliminari e del modo in cui intende procedere.

Nel settore specifico dei servizi finanziari, la Commissione si è peraltro impegnata a continuare a consultare gli esperti designati dagli Stati membri in sede di elaborazione dei propri progetti di atti delegati, conformemente a una prassi costante (si veda la dichiarazione n. 39 allegato all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona⁶).

Inoltre, ove ciò risulti necessario, la Commissione procederà a ogni tipo di studio, analisi, audizione e consultazione utile, nelle forme più idonee in funzione dei singoli settori e dei termini stabiliti.

In linea generale, la Commissione intende porre in essere un sistema di "allerta precoce" ("early warning"), onde consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di pianificare meglio l'esercizio delle proprie prerogative entro due mesi dall'adozione degli atti delegati; questo termine può essere prorogato di un mese su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio (si veda oltre; punto 5.3.1). Nei settori ritenuti più sensibili, la Commissione baderà peraltro a fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni supplementari sugli atti delegati che si propone di adottare.

5. CONTROLLO DEGLI ATTI DELEGATI

5.1. Considerazioni di ordine generale

L'articolo 290, paragrafo 2 del nuovo trattato definisce le due condizioni alle quali il legislatore può subordinare la delega: il diritto di revoca, da un lato, il diritto di sollevare obiezioni – ovvero il diritto di opposizione –, dall'altro. Mentre l'opposizione costituisce una "censura specifica" rivolta contro un preciso atto delegato, la revoca priva in maniera generale e assoluta la Commissione dei suoi poteri delegati. L'opposizione va quindi vista come il metodo di controllo di "diritto comune" che il legislatore esercita su tutti gli atti delegati, mentre la revoca appare come un provvedimento più eccezionale, motivato ad esempio dal sopraggiungere di elementi tali da rimettere in causa il fondamento medesimo della delega.

Il legislatore non è tenuto a imporre entrambe queste condizioni, che sono indipendenti l'una dall'altra. Potrebbe ad esempio considerare che non sempre risulti necessario prevedere la possibilità di revocare la delega di potere, in quanto tale prerogativa, nel caso di un atto

⁵ Come per tutti i gruppi di esperti, le informazioni utili relative alla loro costituzione verranno messe a disposizione del pubblico attraverso il registro dei gruppi di esperti.

⁶ GU C 115 del 9.5.2008, pag. 350

soggetto alla procedura legislativa ordinaria, conferisce a uno dei due rami del potere legislativo la prerogativa unilaterale di rendere inoperante una disposizione adottata congiuntamente. Parimenti, il diritto d'opposizione talvolta potrebbe rivelarsi di difficile applicazione, in particolare ove il legislatore desideri conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati entro termini e a un ritmo particolarmente stringenti (si veda oltre, punti 5.2 e 5.3.1).

Per esercitare l'uno o l'altro dei poteri di controllo riconosciutigli dal trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono, il Consiglio a maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 2, secondo comma.

5.2. Diritto di revoca

Il diritto di revoca potrebbe prospettarsi in particolare ove il legislatore desideri disporre della facoltà di riprendere, in qualsiasi momento, i poteri conferiti alla Commissione, per tener conto di nuove circostanze che giustifichino un intervento legislativo.

Il legislatore potrebbe altresì voler disporre di un diritto di revoca ove reputi inutile o malagevole disporre di un diritto di opposizione. Ciò potrebbe avvenire in particolare qualora la Commissione sia tenuta ad adottare atti delegati conformandosi a vincoli temporali incompatibili con l'esercizio di un diritto d'opposizione da parte del legislatore. In assenza della possibilità di esercitare un controllo su ciascuno degli atti adottati, a causa della loro frequenza, il legislatore manterrebbe un controllo complessivo della delega, attraverso il diritto di revoca.

Ove sia contemplato dall'atto legislativo, l'esercizio del diritto di revoca dovrebbe essere soggetto a un obbligo di motivazione e preceduto da uno scambio di informazioni tra le istituzioni. Occorrerebbe altresì prevederne gli effetti giuridici.

Sarebbe opportuno che l'istituzione che intenda ritirare alla Commissione la propria fiducia ne illustri le ragioni. L'interesse sarebbe duplice. Anzitutto ciò permetterebbe all'istituzione che non esercita il diritto di revoca di comprendere per quali motivi l'altra istituzione ha deciso di modificare unilateralmente l'atto di base. Inoltre vi sarebbe un effetto preventivo del ricorso alla revoca: illustrando i motivi della propria decisione, il Parlamento europeo o il Consiglio indicherebbero chiaramente alla Commissione ciò che essa dovrebbe fare o non fare per evitare in futuro altre revoche.

L'istituzione che intende procedere a una revoca dovrebbe informare della propria intenzione non solo la Commissione, ma anche l'istituzione che del proprio diritto di revoca non si avvale. Ciò renderebbe possibile intavolare un dialogo interistituzionale preliminare a una decisione di revoca. Sarebbe inoltre opportuno che l'istituzione che assume l'iniziativa della revoca precisi espressamente quali poteri delegati chiede di revocare. Occorre infatti prevedere l'ipotesi in cui il Parlamento europeo o il Consiglio intenda revocare solo una parte dei poteri delegati alla Commissione. In altre parole, dovrebbe essere possibile una "revoca parziale".

In definitiva, gli effetti della revoca andrebbero esplicitamente contemplati nell'atto di base. Si potrebbe ad esempio precisare che la decisione di revoca pone fine alla delega di potere, indicando espressamente quali competenze delegate vengono revocate, senza che però ciò incida sugli atti delegati in vigore.

5.3. Diritto di opposizione

Qualora fosse previsto dall'atto legislativo, il diritto di opposizione dovrebbe rispondere a determinati requisiti circa la procedura da seguire. Dopo aver adottato un atto delegato, la Commissione ne darà notifica al legislatore – simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio ove l'atto di base fosse disciplinato dalla procedura legislativa ordinaria. A quel punto scatterà un diritto di opposizione che funzionerà come condizione sospensiva: l'entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione verrà sospesa per una durata fissata dall'atto legislativo, nell'arco della quale il legislatore avrà la facoltà di opporsi.

La Commissione prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari affinché gli atti delegati vengano resi pubblici fin dalla loro adozione.

5.3.1. *Termini*

Il termine di cui il legislatore disporrà per esaminare l'atto delegato verrà fissato nell'atto di base. Il legislatore potrà liberamente determinare la durata che gli parrà necessaria caso per caso. La Commissione è tuttavia del parere che occorra evitare di fissare limiti temporali completamente diversi nei vari settori, salvo ove ciò risulti giustificato per l'urgenza delle misure da varare – necessità di stabilire termini ridotti – o, viceversa, per l'estrema complessità degli atti che incombe alla Commissione adottare – e che rende auspicabile disporre di più tempo per esaminare il testo.

Il termine di opposizione decorrerebbe dal momento in cui la Commissione trasmette l'atto delegato adottato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

L'esperienza acquisita con la PRAC mostra che il termine di tre mesi normalmente previsto per esercitare il diritto di opposizione è superiore al necessario, giacché spesso il Parlamento e il Consiglio riescono a individuare più rapidamente se l'atto in questione rischi di generare difficoltà. Nella maggior parte dei casi, il termine di tre mesi diventa in tal modo un semplice termine procedurale che ritarda l'entrata in vigore dell'atto senza determinare un effettivo valore aggiunto.

La Commissione preferirebbe pertanto fissare il termine di opposizione a due mesi, lasso di tempo che verrebbe tuttavia automaticamente prorogato di un mese su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Un meccanismo del genere permetterebbe di accrescere l'efficacia delle procedure senza rimettere in discussione il principio di un termine complessivo di tre mesi. In casi specifici, nei quali per la complessità o sensibilità delle materie demandate alla Commissione il termine di due mesi risultasse insufficiente per permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare le proprie prerogative, potrebbe essere opportuno prevedere un termine fisso di tre mesi.

Va inoltre prevista la possibilità che entrambe le istituzioni decidano di informare la Commissione, addirittura prima che il termine legale sia scaduto, che non si opporranno all'atto delegato, nel qual caso l'atto dovrebbe poter entrare in vigore immediatamente.

È pacifico che tale dispositivo standard non sarà adeguato a tutti i campi d'azione. Determinate politiche richiedono un intervento molto rapido della Commissione, anche al di fuori dai casi di urgenza. In situazioni del genere, il legislatore potrebbe essere invitato a ridurre notevolmente i tempi di controllo, o addirittura a rinunciarvi, stante che comunque dispone di un diritto di revoca (si veda in precedenza il punto 5.2).

5.3.2. *Motivi*

L'articolo 290 TFUE non elenca i motivi in base ai quali il legislatore può opporsi a un atto delegato. Il diritto di esprimere obiezioni, che per il legislatore costituisce il controllo di "diritto comune" sulla delega di potere, in teoria rientrerebbe quindi nel potere discrezionale del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tuttavia, l'istituzione che si oppone dovrebbe chiarire le ragioni che motivano la sua decisione. Tali ragioni andrebbero esposte nella decisione del Consiglio o nella risoluzione del Parlamento europeo che formalizza l'obiezione. Una pratica del genere eviterebbe alla Commissione di perseverare nella via che ha indotto il Parlamento europeo e il Consiglio a muovere obiezioni. Se l'una o l'altra istituzione spiega ad esempio esplicitamente che la Commissione ha travalicato l'ambito della delega, ciò permetterebbe alla Commissione di optare, se del caso, per la via legislativa.

5.3.3. *Effetti dell'opposizione*

Un atto delegato al quale il Parlamento europeo o il Consiglio si sia opposto non può entrare in vigore. La Commissione ha a quel punto la possibilità di adottare un nuovo atto delegato, modificato eventualmente per tener conto delle obiezioni formulate, o di presentare una proposta legislativa in conformità dei trattati, qualora le obiezioni fossero fondate su un travalicamento dei poteri delegati. È possibile altresì ipotizzare che la Commissione rinunci totalmente ad agire.

5.3.4. *Procedura d'urgenza*

La Commissione ritiene che, in determinati casi, l'adozione e l'entrata in vigore di un atto delegato soggetto al diritto di opposizione potrebbero rivelarsi particolarmente urgenti. All'apice della crisi finanziaria, nell'autunno 2008, è risultato ad esempio necessario modificare con la massima celerità determinate norme contabili. I tempi della PRAC, d'applicazione nel caso di specie, hanno dovuto essere notevolmente compressi per consentire senza indugio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti necessari.

Il normale esercizio del diritto d'opposizione può quindi risultare incompatibile con l'urgenza di una determinata situazione. Ecco perché la Commissione reputa essenziale porre in essere una procedura d'urgenza la cui attivazione potrebbe essere disciplinata dal legislatore.

Esistono vari modi per organizzare una procedura del genere. Uno consisterebbe nel ridurre al minimo indispensabile la durata del termine per l'opposizione. Per ragioni tassative di urgenza, un atto delegato adottato dalla Commissione potrebbe ad esempio entrare in vigore otto giorni dopo la trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa impostazione offre il vantaggio di essere semplice e di non modificare il tradizionale iter procedurale. Essa rischia, tuttavia, di rendere perfettamente illusorio il diritto di opposizione del legislatore, che in tempi così ridotti avrà grandi difficoltà a muovere obiezioni.

Per questo la Commissione desidera privilegiare un'impostazione diversa, che le permetterebbe di adottare, far entrare in vigore e applicare immediatamente un atto delegato, il quale resterebbe comunque soggetto al diritto di opposizione. L'atto verrebbe notificato senza indugio al legislatore e resterebbe d'applicazione fino all'eventuale obiezione formulata dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine che si potrebbe fissare a sei settimane. Nell'eventualità in cui venissero formulate obiezioni, l'atto delegato decadrebbe.

6. CONCLUSIONE

La presente comunicazione tiene conto dei contatti esplorativi intervenuti con i servizi del Parlamento europeo e delle discussioni avute col Consiglio nelle settimane che hanno preceduto la sua adozione. La Commissione è del parere che la presente comunicazione permetterà alle tre istituzioni di organizzare con la massima armonicità le deleghe di potere conferite nel quadro dell'articolo 290 del nuovo trattato.

Conformemente agli orientamenti espressi nella presente comunicazione, la Commissione acclude in allegato alcuni modelli di articoli per i futuri atti legislativi che la abilitano ad adottare atti delegati.

ALLEGATO

Modelli

I presenti modelli mirano a standardizzare la formulazione degli articoli di un atto di base nei quali il legislatore definisce i limiti della delega di potere e fissa le condizioni cui la delega stessa è soggetta. Non riguardano di per sé gli atti delegati, ma la Commissione desidererebbe chiarire fin d'ora che questi ultimi conterranno specifici considerando intesi a illustrarne la ragion d'essere. Gli atti delegati saranno accompagnati altresì da una relazione che esporrà con maggiori dettagli i fondamenti dell'atto e fornirà informazioni sul lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, ove ciò risulti pertinente.

Considerando

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato, con riferimento [...].

Articoli che demandano poteri

(Una o più disposizioni nell'atto di base demandano poteri alla Commissione. Tali disposizioni fissano gli obiettivi, il contenuto e la portata dei poteri delegati e rimandano all'articolo A.)

Articolo A

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli [*specificare l'articolo o gli articoli che delegano poteri*] è conferito alla Commissione per

Ipotesi 1

una durata indeterminata.

Ipotesi 2

un periodo di [X] anni dopo l'entrata in vigore di [...]. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre [X] mesi prima che giunga a scadenza il periodo di [X] anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo B.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli [B] [e] [C]. [Ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, è d'applicazione l'articolo D.]⁷

Articolo B

Revoca della delega

1. La delega di cui agli articoli [indicare l'articolo o gli articoli che sanciscono una delega di poteri] può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo C

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato

Ipotesi 1

entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

Ipotesi 2

entro tre mesi dalla data di notifica.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

⁷ Quest'ultima frase viene inserita solo negli atti di base che contemplano una procedura d'urgenza.

Articolo D

Procedura d'urgenza⁸

1. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore senza indugio e resta d'applicazione fintanto che non venga mossa alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, entro un termine di [sei settimane] dalla data di notifica, possono muovere obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

⁸ Le disposizioni che rimandano al presente articolo comportano un esplicito riferimento alle "ragioni tassative di urgenza".



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2010
COM(2010) 83 definitivo

2010/0051 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA: IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

Il trattato di Lisbona (in appresso il "nuovo trattato"), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, modifica sostanzialmente il quadro delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal legislatore. Contrariamente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso il "trattato CE"), di cui all'articolo 202, il nuovo trattato opera una chiara distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati), da un lato, e le competenze attribuite alla Commissione per adottare atti di esecuzione, dall'altro. A seconda del caso, si applica un quadro giuridico completamente diverso:

- le disposizioni del nuovo trattato sugli atti delegati, di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il "trattato"), consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione avvalendosi del diritto di revoca o del diritto di obiezione. Tali disposizioni sono per così dire autosufficienti e non necessitano di un quadro giuridicamente vincolante per divenire operative.
- Le disposizioni del nuovo trattato sugli atti di esecuzione, di cui all'articolo 291, non accordano al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo di controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale controllo può essere esercitato solo dagli Stati membri. È necessario un quadro giuridico per instaurare le modalità di detto controllo.

Prevedendo due quadri giuridici del tutto diversi, gli autori del nuovo trattato hanno voluto evidenziare meglio la natura dei due diversi tipi di atto:

- nel caso degli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare misure che avrebbe potuto adottare egli stesso. Per questo motivo spetta al legislatore controllare l'esercizio dei poteri delegati attribuiti alla Commissione.
- Nel caso degli atti di esecuzione, il quadro è molto diverso. Gli Stati membri sono naturalmente responsabili dell'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, laddove sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di tali atti di base, è compito della Commissione esercitare le competenze di esecuzione. Per questo motivo spetta agli Stati membri controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Le disposizioni del nuovo trattato pongono inoltre i colegislatori su un piano di parità per quando riguarda il conferimento dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione.

In forza del trattato CE, il Consiglio aveva facoltà di conferire alla Commissione le competenze di esecuzione. Il Consiglio poteva anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.

In forza del nuovo trattato, gli atti devono conferire competenze di esecuzione alla Commissione dove ciò è necessario per assicurarne l'esecuzione uniforme e come obbligo diretto derivante dallo stesso trattato. In casi specifici debitamente motivati, e nelle

circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, gli atti possono conferire competenze di esecuzione al Consiglio invece che alla Commissione. Ciò non significa, tuttavia, che al Consiglio spetti un ruolo di controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione quando queste sono attribuite alla Commissione.

Il nuovo trattato definisce chiaramente che sono gli Stati membri, e loro soli, a controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione laddove tale controllo è reso necessario da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato, la Commissione ha esposto il proprio punto di vista sulla portata degli atti delegati, sulle condizioni cui è soggetta la delega di potere, nonché sui metodi di lavoro che intende adottare per predisporre tali atti in una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)673 del 9 dicembre 2009).

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA PROPOSTA

2.1 Motivazione e principi fondamentali alla base della proposta

L'articolo 291 del trattato prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando con regolamento conformemente alla procedura legislativa ordinaria, stabiliscano preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La presente proposta si prefigge di attuare l'articolo 291 del trattato.

La proposta è improntata innanzitutto alle nuove disposizioni del trattato e al nuovo quadro istituzionale già illustrato al punto 1. Tuttavia, la proposta si ispira anche alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (in appresso "la decisione comitatologia") e all'esperienza acquisita nell'attuazione della richiamata decisione, pur semplificandone le disposizioni in base soprattutto ai seguenti principi generali:

- spetta agli Stati membri controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
- le modalità procedurali dovrebbero essere proporzionate alla natura degli atti di esecuzione.

2.2. Elementi principali della proposta che presentano similitudini e innovazioni rispetto alla decisione "comitatologia"

Gli elementi fondamentali della proposta sono i seguenti:

- la proposta mantiene la struttura dei comitati prevista dalla decisione "comitatologia" (articolo 3), ma la riorganizza nei termini sotto indicati;
- sono previste solo due procedure: la procedura consultiva, che corrisponde alla procedura consultiva esistente, e una nuova procedura "d'esame", destinata a subentrare alle procedure esistenti di gestione e di regolamentazione (articoli 4 e 5);
- la procedura consultiva è la regola generale e può essere applicata a tutte le politiche e per tutti i tipi di misure di esecuzione vincolanti (articolo 2, paragrafo 3);

- i criteri per la scelta della procedura d'esame corrispondono a quelli definiti nella decisione "comitatologia". Tuttavia, ai fini di una maggiore coerenza e per garantire modalità procedurali proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri sono vincolanti, nel senso che la procedura d'esame in questione può essere utilizzata solo se essi sono soddisfatti (articolo 2, paragrafo 2);
- la procedura d'esame (articolo 5) funzionerebbe nel modo seguente:
 - se il comitato dà parere negativo sul progetto di misure, la Commissione non potrebbe adottarlo. La Commissione avrebbe la possibilità di ripresentare il progetto al comitato per una seconda delibera o di proporre un progetto modificato. In circostanze del tutto eccezionali, la Commissione potrebbe adottare il progetto di misure nonostante il parere negativo, ma, in tal caso, il comitato avrebbe l'ultima parola entro un termine non superiore a un mese;
 - se non viene presentato un parere, la Commissione potrebbe decidere in definitiva se adottare o meno le misure, tenendo conto anche delle posizioni espresse in seno al comitato;
 - in caso di parere positivo del comitato, la Commissione adotterebbe le misure a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione.

A norma della procedura d'esame, lo stesso comitato potrebbe quindi impedire l'adozione del progetto di misure da parte della Commissione se la maggioranza qualificata degli Stati membri è contraria all'adozione. Le regole di voto per questa procedura corrisponderebbero alle regole di voto seguite dal Consiglio, deliberante in qualità di istanza d'appello, per impedire l'adozione di un progetto di misure da parte della Commissione ai sensi della decisione "comitatologia". Sarebbe inoltre coerente se le regole di voto dei comitati deliberanti conformemente alla procedura d'esame fossero analoghe a quelle applicabili al Consiglio per opporsi a un atto delegato conformemente all'articolo 290 del trattato.

Come ulteriore innovazione verrebbe a cadere l'obbligo per la Commissione di adottare un progetto di misure nei casi in cui non si ottenga né una maggioranza qualificata favorevole né una maggioranza qualificata contraria al progetto¹. In tali casi occorre infatti una maggiore flessibilità per consentire alla Commissione di riesaminare il progetto di misure. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere se adottare o meno il progetto di misure o se sottoporre un progetto modificato al comitato, tenendo conto anche delle posizioni espresse all'interno del comitato. Una tale flessibilità consentirebbe, da un lato, di tenere maggiormente conto delle posizioni degli Stati membri e, dall'altro, contribuirebbe a migliorare la qualità e l'adeguatezza delle decisioni adottate.

- Sono previste procedure specifiche per misure immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza e laddove ciò è disposto dall'atto di base (articolo 6). Tale disposizione consentirebbe al comitato competente di esaminare la misura e formulare un parere in merito dopo la sua adozione da parte della Commissione. Se la misura non è conforme al parere espresso dal comitato nel quadro della procedura

¹ Conformemente alla decisione "comitatologia", alla Commissione spettava adottare i progetti di misure laddove il comitato non era in grado di esprimere un parere nel quadro della procedura di gestione e il Consiglio, deliberante in funzione d'istanza d'appello, non era in grado di giungere a una decisione nel quadro della procedura di regolamentazione.

d'esame, la Commissione sarebbe obbligata ad abrogarla, ma potrebbe mantenerla in vigore se ciò è giustificato da un numero limitato di motivi, quali la salute e la sicurezza.

- La proposta mantiene le disposizioni riguardanti il regolamento interno dei comitati (articolo 7) e l'accesso del pubblico alle informazioni sulle procedure dei comitati (articolo 8, paragrafo 3).
- Basandosi sull'esperienza acquisita nell'attuazione della decisione "comitatologia", la proposta comprende anche alcune importanti disposizioni che sono ormai prassi invalsa, ma che finora non erano incluse nella decisione o che erano previste solo nel regolamento interno dei comitati. Tra esse figurano le disposizioni riguardanti l'utilizzo delle procedure scritte (articolo 3, paragrafo 5) per ottenere il parere del comitato e la possibilità di modificare i progetti di misure per tener conto dei dibattiti svolti in seno al comitato prima della formulazione del parere formale (articolo 3, paragrafo 4).
- Sebbene solo gli Stati membri abbiano facoltà di controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, entrambi i legislatori dovrebbero essere adeguatamente e costantemente informati sulle procedure dei comitati mediante l'uso regolare del registro "comitatologia" esistente (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Il diritto all'informazione non implicherebbe la sospensione del processo decisionale, poiché, se così fosse, ai legislatori sarebbe accordata una prerogativa incompatibile con l'articolo 291 del trattato.
- Infine, per motivi di chiarezza, coerenza ed efficacia, la proposta prevede un allineamento automatico dell'acquis esistente alle nuove procedure (articolo 10). Tutti i riferimenti alle procedure previsti nella decisione "comitatologia", ad eccezione dell'articolo 5bis, sarebbero considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del regolamento: tale metodo avrebbe il vantaggio di evitare la creazione di un sistema complesso in cui le vecchie procedure "comitatologia" funzionino in parallelo con le nuove; nel contempo eviterebbe di allineare l'acquis esistente atto per atto o mediante regolamenti "omnibus". Per consentire l'allestimento del registro, che dovrà procedere tecnicamente all'allineamento automatico di tutte le procedure esistenti, l'articolo 10 si applica due mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
- L'adeguamento al nuovo sistema lascia impregiudicate le procedure in corso su cui è già stato espresso un parere in una riunione del comitato o con procedura scritta (articolo 11). Ciò non significa che le procedure in corso su cui non è stato ancora espresso un parere debbano essere interrotte per ripartire da zero; tali procedure dovrebbero proseguire: le riunioni dovrebbero avere luogo e le procedure scritte continuare. Le conseguenze di un tale allineamento, infatti, riguardano essenzialmente la procedura da seguire dopo che il comitato ha adottato il parere.
- Gli articoli 10 e 11 non si applicano alle procedure specifiche che non sono contemplate dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, in particolare a quelle istituite per l'attuazione della politica commerciale comune. Di conseguenza tali procedure specifiche continueranno ad essere applicate fino a quando gli atti di base non saranno adattati alla luce del sistema delle competenze di esecuzione poste in essere dall'articolo 291 del trattato, nonché delle regole e dei principi generali relativi

all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione definite nella presente proposta.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (in appresso "atti di base"), questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
- (2) Nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione era disciplinato dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
- (3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.
- (5) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

² GU C ... del ..., pag. ...

- (6) Allo scopo di semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, conviene prevedere solo due procedure: la procedura consultiva e la procedura d'esame.
- (7) Per motivi di semplificazione, ai comitati si devono applicare le norme comuni, incluse le disposizioni fondamentali riguardanti il funzionamento dei procedimenti e la possibilità per il comitato di formulare un parere con procedura scritta.
- (8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti.
- (9) La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.
- (10) Conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata.
- (11) Deve essere possibile adottare misure immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza, laddove ciò è previsto nell'atto di base.
- (12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.
- (13) Deve essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati.
- (14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.
- (15) Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all'attuazione delle regole di concorrenza, previste dal trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di

base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

Articolo 2 *Scelta delle procedure*

1. Un atto di base può prevedere l'applicazione della procedura d'esame o della procedura consultiva, a seconda del tipo di misura di esecuzione in questione.
2. La procedura d'esame può applicarsi solo per l'adozione di:
 - (a) misure d'esecuzione di portata generale;
 - (b) altre misure di esecuzione riguardanti:
 - i) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
 - ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;
 - iii) la politica commerciale comune.
3. La procedura consultiva si applica a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.

Articolo 3 *Disposizioni comuni*

1. Se un atto di base prevede l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il presidente sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.
4. Il comitato esamina il progetto di misure. Fino a quando il parere non sarà espresso, il presidente può presentare versioni modificate del progetto di misure per tenere conto dei dibattiti svolti in seno al comitato. A tal fine, il presidente può convocare diverse riunioni del comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.
5. Il presidente può ottenere l'opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri il progetto delle misure sulle quali è richiesto il parere del comitato e fissa un termine in funzione dell'urgenza della questione in esame. Si presuppone che qualsiasi membro del comitato che non si sia esplicitamente opposto o astenuto entro il termine fissato abbia espresso il proprio tacito accordo sul progetto di misure.

Entro il termine fissato conformemente al precedente comma, qualsiasi membro del comitato può chiedere che la procedura scritta venga chiusa e che il progetto di misure sia esaminato nel corso di una riunione del comitato. Il presidente può decidere di mantenere la procedura scritta o di chiuderla senza esito, nel qual caso una riunione del comitato è convocata nel più breve termine.

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Articolo 4 *Procedura consultiva*

1. Il comitato formula il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 238, paragrafo 1, del trattato.
2. La Commissione decide le misure da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere formulato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 5 *Procedura d'esame*

1. Il comitato formula il proprio parere a maggioranza qualificata, come previsto all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull'Unione europea.
2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.
3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.
4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.
5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato o se non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono

conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere, tali misure rimangono in vigore.

Articolo 6 *Misure immediatamente applicabili*

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza, l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
3. Il presidente sottopone senza indugio le misure di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere, conformemente alla procedura prevista nell'atto di base.
4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2.
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può mantenere in vigore le misure per motivi riguardanti la protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, la conservazione delle risorse marine, per motivi di sicurezza o per evitare perturbazioni o minacce di perturbazione dei mercati. In detti casi il presidente ripresenta senza indugio al comitato le stesse misure per una seconda delibera o propone una versione modificata delle misure.

Le misure di cui al paragrafo 2 restano in vigore fino a quando non vengono abrogate o sostituite da un altro atto di esecuzione.

Articolo 7 *Regolamento interno*

1. Ogni comitato adotta a maggioranza dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati applicabili alla Commissione.

Articolo 8 *Informazioni sui lavori dei comitati*

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:
 - a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

- b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,
 - c) i progetti di misure su cui i comitati sono invitati a formulare un parere,
 - d) i risultati delle votazioni,
 - e) i progetti di misure definitivi che fanno seguito ai pareri dei comitati,
 - f) le informazioni riguardanti l'adozione definitiva delle misure da parte della Commissione, nonché
 - g) i dati statistici sul lavoro dei comitati.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), sono resi pubblici nel registro.

Articolo 9
Abrogazione della decisione 1999/468/CE

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

Articolo 10
Adattamento degli atti di base esistenti

1. Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 6 del presente regolamento;
 - d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti all'articolo 8 del presente regolamento.
2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

Articolo 11
Regime transitorio

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2010.

L'articolo 10 del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 289

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 290

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
 - a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
 - b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 291

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

Trattato 25-3-1957

Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009).

Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.

Parte quinta

Le istituzioni della Comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione 2

Il Consiglio

Articolo 202 (ex articolo 145) ⁽²³⁹⁾

[Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione,

- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.]

⁽²³⁹⁾ Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 2, punto 190) del *Trattato 13 dicembre 2007*, firmato a Lisbona.

Testi approvati

Giovedì 7 maggio 2009 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona

P6_TA-PROV(2009)0373

A6-0145/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007,
- visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,
- vista la Carta dei diritti fondamentali del 12 dicembre 2007⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea⁽²⁾,
- visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione europea)⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali nonché i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (**A6-0145/2009**),

(...)

Atti delegati

66. apprezza i miglioramenti derivanti dalle nuove disposizioni sugli atti e la gerarchia delle norme, in particolare la creazione dell'atto delegato (articolo 290 del TFUE) che consente di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare elementi non essenziali di un atto legislativo; sottolinea che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di tale delega devono essere chiaramente definiti dal Parlamento e dal Consiglio nell'atto legislativo;

67. accoglie con favore, in particolare, la disposizione dell'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento (e al Consiglio) il diritto di revocare la delega e di sollevare obiezioni in merito a singoli atti delegati;

68. rileva che il TFUE non prevede una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti delegati, ma propone che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo; sottolinea che ciò salvaguarderebbe la libertà del legislatore;

69. chiede alla Commissione di chiarire come intende interpretare la dichiarazione 39 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, per quanto riguarda la consultazione di esperti del settore dei servizi finanziari, e come intende applicare tale interpretazione, al di là delle disposizioni sugli atti delegati contenute nel TFUE;

Atti di esecuzione

70. rileva che il trattato di Lisbona abroga l'attuale articolo 202 del trattato CE sulle competenze di esecuzione e introduce, all'articolo 291 del TFUE, una nuova procedura - gli "atti di esecuzione" - che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché "sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione";

71. rileva che l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE richiede che il Parlamento e il Consiglio stabiliscano preventivamente le regole concernenti le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

72. rileva che il trattato di Lisbona non contiene più alcuna base per la procedura di comitatologia e che le proposte legislative pendenti che non sono adottate prima della sua entrata in vigore devono essere modificate per soddisfare ai requisiti degli articoli 290 e 291 del TFUE;

73. è del parere che sia possibile negoziare con il Consiglio una soluzione interlocutoria per il periodo iniziale, in modo da non incontrare ostacoli a seguito di un eventuale vuoto giuridico e il legislatore possa adottare i nuovi atti previo debito esame delle proposte della Commissione;



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0110/2010

29.3.2010

RELAZIONE

sul potere di delega legislativa
(2010/2021(INI))

Commissione giuridica

Relatore: József Szájer

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	19
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	23

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul potere di delega legislativa (2010/2021(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"),
 - vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia¹,
 - vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona²,
 - vista la sua posizione del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quinta parte³,
 - vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673),
 - vista la lettera del 29 gennaio 2010 del Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea sugli articoli 290 e 291 del TFUE,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0110/2010),
- A. considerando che il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico dell'Unione e razionalizzandone l'ordinamento giuridico; considerando che il trattato di Lisbona introduce il nuovo concetto di atto legislativo, il che ha conseguenze di ampia portata,
- B. considerando che uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 del TFUE, che in un atto legislativo (in appresso "atto di base") il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione,
- C. considerando che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; considerando che

¹ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 22.

² Testi approvati, P6_TA(2009)0373.

³ Testi approvati, P7_TA(2009)0083.

nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore,

- D. considerando che questo potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali; considerando che gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale; considerando che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta,
- E. considerando che gli atti delegati avranno importanti implicazioni in numerosi ambiti; considerando che è pertanto essenziale, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che questi siano elaborati e adottati in piena trasparenza, così da consentire effettivamente ai colegislatori di esercitare un controllo democratico sull'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche attraverso una discussione pubblica in Parlamento, ove necessario,
- F. considerando che il Parlamento deve essere su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti del potere di delega legislativa,
- G. considerando che la "procedura Lamfalussy" ha aperto la strada all'attuale meccanismo di delega con pieno controllo da parte del legislatore; considerando che la Dichiarazione 39 della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, riconosce la natura specifica del settore dei servizi finanziari; considerando che il nuovo regime degli atti delegati non può in alcun modo indebolire i preesistenti diritti del Parlamento in tale settore, specialmente per quanto riguarda la tempestiva trasmissione di documenti e informazioni,
- H. considerando che la delega può essere vista come uno strumento per legiferare meglio, il cui obiettivo è garantire che la legislazione possa allo stesso tempo restare semplice ed essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, consentendo anche nel contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità di cui è titolare in ultima istanza,
- I. considerando che, a differenza di quanto previsto all'articolo 291 del TFUE, riguardante le misure di esecuzione, l'articolo 290 dello stesso TFUE non contiene una base giuridica per l'adozione di un atto orizzontale che stabilisca le regole e i principi generali applicabili alle deleghe di potere; considerando che tali condizioni devono perciò essere stabilite in ciascun atto di base,
- J. considerando che la Commissione deve rendere conto al Parlamento; considerando che il Commissario responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del 18 gennaio 2010, si è impegnato a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di garantire che l'esercizio da parte della Commissione del potere delegato avvenga in modo soddisfacente per il Parlamento,

Aspetti da definire nell'atto di base

1. ritiene che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma

dell'articolo 290 del TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base;

2. sottolinea che l'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere; ritiene che i due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, l'obiezione e la revoca, siano puramente illustrativi e che si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio l'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o la possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore;
3. ritiene tuttavia che i due esempi di possibili condizioni citati all'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerati i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati e debbano essere entrambi inclusi in ciascun atto di base;
4. ritiene che i meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore debbano rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione e che, in particolare, debbano:
 - essere semplici e facilmente comprensibili,
 - salvaguardare la certezza del diritto,
 - consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato, e
 - consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato;
5. ritiene che l'esercizio da parte del Parlamento del diritto di obiezione (o di "opposizione") sia necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso; ritiene che non vi sia motivo di stabilire un termine fisso per sollevare obiezioni applicabile a tutti gli atti giuridici, e che tale termine debba essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base tenendo conto della complessità della materia ed essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega senza ritardare indebitamente l'entrata in vigore degli atti delegati non controversi;
6. ritiene che una procedura d'urgenza, con un termine per le obiezioni più breve previsto già nell'atto di base, dovrebbe essere riservata a casi del tutto eccezionali, ad esempio riguardanti questioni di sicurezza o crisi umanitarie;
7. ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati potrebbe essere affrontata con una procedura flessibile di "nullaosta rapido" ("early non-objection") da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione in casi debitamente giustificati;
8. sostiene che la durata della delega non può essere indefinita; ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico; ritiene che un atto di base possa prevedere che tale rinnovo periodico avvenga o tacitamente o su richiesta esplicita della Commissione; ritiene che in entrambi i casi la delega possa essere rinnovata solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro un termine stabilito;
9. si oppone fermamente all'inserimento negli atti di base di disposizioni che impongano al legislatore altri obblighi oltre a quelli già previsti dall'articolo 290 del TFUE;

Modalità pratiche

10. ritiene che taluni aspetti pratici potrebbero essere meglio coordinati nel quadro di un'intesa comune fra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale, concernente fra l'altro:
 - consultazioni durante la preparazione e la stesura degli atti delegati,
 - scambi reciproci di informazioni, in particolare in caso di revoca,
 - modalità di trasmissione dei documenti,
 - termini minimi per le obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio;
 - computo dei termini,
 - pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale in diverse fasi della procedura;
11. sottolinea che, nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve:
 - garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle competenti commissioni del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato;
 - consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni;
12. è del parere che lo scambio di informazioni prima di una revoca dovrebbe avvenire per ragioni di trasparenza, cortesia e leale cooperazione fra le istituzioni interessate, assicurando così che tutte le istituzioni siano pienamente informate a tempo debito della possibilità di una revoca; considera comunque superfluo e fuorviante introdurre negli atti di base un obbligo giuridico specifico di motivare l'adozione di determinati atti giuridici in aggiunta all'obbligo generale stabilito all'articolo 296 del TFUE, che si applica a tutti gli atti giuridici;
13. propone che in un'eventuale futura intesa comune si stabilisca un termine minimo per le obiezioni, chiarendo che esso non va interpretato come una camicia di forza ma semplicemente come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che il termine minimo per le obiezioni dovrebbe essere di due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio; ricorda che è possibile fissare un termine più lungo per le obiezioni in base alla natura dell'atto delegato;
14. afferma, nel contesto di un'eventuale futura intesa comune, che i vari termini per il controllo degli atti delegati devono decorrere solo dal momento della trasmissione da parte della Commissione di tutte le versioni linguistiche e devono tenere adeguatamente conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare e del periodo elettorale;
15. sottolinea, nel contesto di un'eventuale futura intesa comune, che gli atti delegati soggetti al diritto di obiezione possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore solo dopo la scadenza del termine fissato per le obiezioni, tranne nel caso in cui sia concesso il "nullaosta rapido"; considera superfluo prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito per il Parlamento e il Consiglio di pubblicare le decisioni prese in sede di controllo dell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione;

Osservazioni finali

16. invita ciascuna delle proprie commissioni a provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 del TFUE; sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata;
17. impegna l'amministrazione del Parlamento a istituire mediante una riassegnazione di risorse (priva di impatto sul bilancio) i posti necessari a garantire un sostegno adeguato allo svolgimento delle funzioni connesse all'articolo 290 del TFUE; chiede l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per l'esercizio di tali poteri delegati;
18. sollecita la Commissione a presentare in via prioritaria le proposte legislative necessarie per adeguare l'*acquis* alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE; ritiene, per quanto riguarda l'articolo 290 del TFUE, che tale adeguamento non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
19. esorta ad adeguare, come priorità assoluta, l'*acquis* relativo alle politiche che, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non erano soggette alla procedura di codecisione; chiede a tal proposito una valutazione caso per caso al fine di assicurare che, in particolare, tutte le pertinenti misure di portata generale precedentemente adottate a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, siano definite come atti delegati;
20. ritiene che, al fine di mantenere intatte le prerogative del legislatore, durante l'allineamento sopracitato o la discussione di proposte secondo la procedura legislativa ordinaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE e alle conseguenze pratiche del ricorso all'uno o all'altro di tali articoli; afferma che i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

MOTIVAZIONE

1. Il nuovo concetto di atto "legislativo"

Il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico di quest'ultima e razionalizzandone l'ordinamento giuridico.

Il nuovo trattato introduce il concetto di atto legislativo finora assente nel diritto comunitario e dell'Unione¹. Si opera una distinzione, con conseguenze di vasta portata, tra gli atti legislativi e tutti gli altri tipi di atti (non legislativi): si definisce atto legislativo un atto giuridico adottato mediante procedura legislativa². Ciascuna base giuridica nei trattati indica se un atto sia o meno di natura legislativa.

2. Delega di potere da parte del legislatore alla Commissione

Uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 del TFUE, che in un atto legislativo di base (in appresso "atto di base") il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione. Il potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali. Gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale.

Affinché la delega sia valida, il legislatore deve delimitarne esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata³, e deve fissare le condizioni a cui essa è soggetta⁴, così da poter controllare l'uso che la Commissione fa del potere delegato.

3. Obiettivo della delega di potere da parte del legislatore

L'obiettivo della delega di potere da parte del legislatore è di garantire che la legislazione possa restare semplice e nel contempo essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, che potrebbero risultare esageratamente macchinose e richiedere un'eccessiva quantità di tempo. La delega consente pertanto di affrontare gli aspetti più dettagliati di un provvedimento legislativo dell'Unione, permettendo al contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità che gli spettano in ultima istanza. In tal modo, la delega può anche essere considerata uno strumento per legiferare meglio a livello dell'Unione europea.

4. Portata e durata della delega

¹ L'idea di un'istituzione che delibera in "qualità di legislatore" era già comparsa nel quadro delle norme sulla trasparenza in seno al Consiglio (articolo 207, paragrafo 3, del TCE). Non era tuttavia stato definito il concetto del deliberare in "qualità di legislatore".

² Articolo 289, paragrafo 3, del TFUE.

³ Articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE.

⁴ Articolo 290, paragrafo 2, del TFUE.

La delega è un'operazione delicata con cui il legislatore incarica la Commissione di esercitare parte del suo potere. Gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega devono pertanto essere espressamente e meticolosamente delimitati nell'atto di base. La durata della delega non può pertanto essere indefinita, ma un atto di base potrebbe prevedere la possibilità di un rinnovo periodico, che avrebbe luogo tacitamente o su espressa richiesta della Commissione. In entrambi i casi, la delega potrebbe essere rinnovata solo qualora né il Parlamento né il Consiglio sollevassero obiezioni entro un termine stabilito.

5. Principi generali per il controllo dell'esercizio del potere delegato

L'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere e indica due mezzi di controllo a puro titolo di esempio. Concludere che i due mezzi di controllo menzionati costituiscono un elenco esaustivo sarebbe contrario non soltanto alla chiara formulazione dell'articolo 290 del TFUE ma anche alla filosofia che ne sta alla base, secondo la quale il legislatore delega un potere che è intrinseco al proprio ruolo e deve quindi essere sicuro di poter conservare un adeguato controllo sul suo utilizzo¹. Questo implica un margine di valutazione il più ampio possibile nel determinare il modo di controllare una delega².

I meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore devono tuttavia rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione. In particolare devono:

- essere semplici e facilmente comprensibili,
- salvaguardare la certezza del diritto,
- consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato e
- consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato.

6. Condizioni specifiche per il controllo dell'esercizio del potere delegato

Le due condizioni espressamente citate all'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerate i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati.

(i) Revoca

La revoca da parte del Parlamento o del Consiglio è espressamente prevista come prima condizione possibile a norma dell'articolo 290 del TFUE. Dalla disposizione appare chiaro che non è necessario l'accordo di entrambi i rami dell'autorità legislativa dell'Unione per revocare una delega. Per ragioni di certezza del diritto, nella revoca dovrebbe essere precisato che essa non pregiudica la validità degli atti delegati adottati precedentemente alla medesima.

(ii) Obiezione e "nullaosta rapido"

¹ Per maggiori informazioni sul contesto si veda la relazione finale del gruppo di lavoro IX, "Semplificazione", della Convenzione sul futuro dell'Europa, 29 novembre 2002 (CONV 424/02), pag. 11.

² A tale riguardo, si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (P6_TA(2009)0373), paragrafo 68.

L'obiezione da parte del Parlamento o del Consiglio entro un termine stabilito dall'atto di base è espressamente prevista come seconda condizione possibile a norma dell'articolo 290 del TFUE. Dalla disposizione appare chiaro che non è necessario l'accordo di entrambi i rami dell'autorità legislativa dell'Unione per sollevare un'obiezione nei confronti di un singolo atto delegato e che l'obiezione da parte di uno dei due rami è sufficiente a impedirne l'entrata in vigore. L'esercizio del diritto di obiezione (o di "opposizione") del Parlamento è necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso. Considerata la varietà della legislazione trattata dall'istituzione, non è necessario stabilire un termine fisso per la presentazione delle obiezioni da applicare in tutti i casi. Il termine deve tuttavia essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega. La commissione giuridica reputa che esso debba essere fissato caso per caso in ciascun atto di base e che occorra stabilire un termine minimo per le obiezioni in una futura intesa comune relativa alle questioni orizzontali (vedi oltre).

La commissione reputa che una procedura d'urgenza con un termine per le obiezioni più breve previsto dall'atto di base stesso dovrebbe essere riservata soltanto a casi del tutto eccezionali, per esempio quando sono in gioco questioni di sicurezza o crisi umanitarie.

La commissione ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati possa essere affrontata con una procedura flessibile di "nullaosta rapido", in base alla quale, in casi debitamente giustificati, il Parlamento e il Consiglio avrebbero la facoltà di abbreviare il termine per sollevare obiezioni, in seguito a una richiesta della Commissione.

Il rispetto del principio democratico, intrinseco a ogni delega di potere legislativo, dovrebbe guidare l'uso della procedura d'urgenza e del nullaosta rapido. È necessario non abusare di nessuna delle due soluzioni, e il Parlamento deve essere in grado di esaminare adeguatamente i singoli atti delegati, tenendo conto dell'organizzazione delle proprie commissioni permanenti e delle implicazioni procedurali di un'obiezione nei confronti di un atto delegato.

(iii) Altre condizioni possibili

Come precisato sopra, l'articolo 290 del TFUE dà al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere. I due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, dell'obiezione e della revoca, sono puramente illustrativi e si può prevedere la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio l'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o la possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore.

(iv) Questioni orizzontali

Le discussioni in atto sollevano diverse questioni pratiche e giuridiche di tipo orizzontale, che è opportuno esaminare in questa fase.

- *Consultazioni in fase preparatoria:* nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali

contributi ricevuti, alle commissioni competenti del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato. La Commissione deve inoltre consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni. Tali obblighi rivestono particolare importanza nel settore dei servizi finanziari, che è stato fino ad ora soggetto a speciali procedure.

- *Notifica preliminare*: l'istituzione dell'obbligo, per l'istituzione che effettua la revoca, di fornire una determinata quantità di informazioni alle altre istituzioni coinvolte prima dell'esame della revoca. La commissione ritiene che un siffatto scambio di informazioni faccia normalmente parte delle relazioni interistituzionali. Esso dovrebbe avvenire nell'ambito del normale iter e in uno spirito di trasparenza, cortesia e leale cooperazione. Non risulta pertanto necessario sancire formalmente tale obbligo nell'atto di base.
- *Obbligo di motivazione*: è stato ventilato l'obbligo specifico di motivare la decisione di un ramo dell'autorità legislativa di revocare una delega o di obiettare a un atto delegato. L'articolo 296 del TFUE prevede già il principio generale secondo il quale "gli atti giuridici sono motivati". Ogni ulteriore obbligo di motivare gli atti giuridici che si sovrapponga a questo risulterebbe pertanto superfluo e fuorviante.
- *Termine minimo per le obiezioni*: il termine, che deve essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega, deve essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base. Va tuttavia fissato anche un termine minimo, onde preservare l'efficacia del controllo democratico esercitato dal Parlamento.
- *Computo dei termini*: i diversi termini per esercitare il controllo degli atti delegati possono decorrere soltanto dal momento della trasmissione di tutte le versioni linguistiche da parte della Commissione. Analogamente, devono essere tenuti in debita considerazione i periodi di interruzione dell'attività e di elezioni del Parlamento.
- *Obbligo di pubblicazione per taluni atti*: prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito, per il Parlamento e il Consiglio, di pubblicare le decisioni prese nel controllo dell'esercizio del potere di delega da parte della Commissione appare superfluo, essendo tale obbligo già previsto dall'articolo 297 del TFUE. Poiché gli atti delegati sono di portata generale, le obiezioni sollevate al loro riguardo dovrebbero essere sotto forma di decisione che non designa i destinatari. Analogamente, la revoca di una delega modifica l'atto di base e deve pertanto essere anch'essa pubblicata.
- *Data di pubblicazione degli atti delegati*: appare chiaro, a giudizio della commissione, che gli atti delegati possono entrare in vigore solo in seguito dopo la scadenza del termine per le obiezioni. Ciò esclude la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prima di tale termine, salvo il caso in cui sia accordato il nullaosta rapido.

La commissione ritiene che le questioni orizzontali sopra esposte, anziché essere inserite in modo esplicito negli atti di base, il che li renderebbe inutilmente prolissi, potrebbero essere meglio trattate come parte di un'intesa comune tra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale.

7. Comunicazione della Commissione sugli atti delegati

Il fatto che la comunicazione della Commissione¹ non sembri avere colto né la portata né la rilevanza dei cambiamenti apportati al quadro costituzionale e giuridico dell'Unione europea dal trattato di Lisbona è fonte di rammarico. La Commissione tratta gli atti delegati quasi fossero un'evoluzione della "procedura Lamfalussy" e delle misure di "comitatologia" adottate sulla base dell'articolo 202 del trattato CE². È giunto il momento di abbandonare questa concezione allorché il tema in esame è la delega del potere legislativo alla Commissione.

L'esigenza di delegare alla Commissione gli aspetti più tecnici della legislazione era già avvertita in passato, in un'epoca in cui i trattati non contemplavano alcun sistema per conseguire questo risultato. Le istituzioni non potevano fare altro che ricorrere al sistema previsto dall'articolo 202 del trattato CE, una soluzione insoddisfacente per il legislatore e, in particolare, per il Parlamento. La *procedura di regolamentazione con controllo*, integrata in occasione dell'ultima modifica della decisione del Consiglio 1999/468/CE³ relativa all'attuazione dell'articolo 202 del trattato CE, è stata istituita proprio per fornire una soluzione temporanea, sebbene tutt'altro che perfetta, conformemente al trattato di Nizza. La procedura di cui all'articolo 290 del TFUE giunge pertanto a colmare un vuoto.

Il controllo sul potere delegato dal legislatore deve, logicamente, rimanere una prerogativa del legislatore. Inoltre, qualsiasi altra forma di controllo esercitata da altri che il legislatore risulterebbe intrinsecamente in contrasto con l'articolo 290 del TFUE. In particolare gli Stati membri e, a maggior ragione, comitati formati da esperti degli Stati membri non hanno alcun ruolo da svolgere in quest'ambito.

Qualora la Commissione, prima di adottare un atto delegato, intenda consultare informalmente esperti nazionali, è assolutamente libera di farlo come lo è di consultare la società civile, rappresentanti di gruppi d'interesse, imprese, parti sociali, accademici, o persino deputati o organi del Parlamento europeo. La commissione giuridica considererebbe anzi molto utile che la Commissione coinvolgesse gli organi competenti del Parlamento europeo nel lavoro preparatorio all'adozione di atti delegati. Per contro, il Parlamento rifiuta categoricamente l'attribuzione di un ruolo ufficiale di qualsiasi natura agli esperti degli Stati membri che sortisca l'effetto di esercitare un meccanismo di controllo sulla Commissione, in quanto contrario ai trattati e al principio di equilibrio istituzionale. L'atto di base non deve pertanto contenere alcun riferimento a consultazioni, ma la questione può essere trattata nell'ambito di un'intesa comune, secondo quanto detto in precedenza.

8. Organizzazione interna del Parlamento

La commissione giuridica ritiene che ciascuna commissione dovrebbe provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 del

¹ Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673).

² "Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio (...) conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. (...)".

³ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

TFUE, tenendo conto delle specificità dei diversi ambiti trattati.

9. La questione dell'allineamento dell'*acquis* esistente

Alla necessità di delegare parte del potere legislativo, che esisteva in passato così come oggi, si sopperiva in precedenza mediante la procedura di "comitatologia" prevista dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE sopra menzionata, una procedura inadeguata per le ragioni sopra esposte. L'*acquis* deve pertanto essere adeguato quanto prima al nuovo assetto giuridico dell'Unione e al sistema della delega ed è pertanto urgente che la Commissione presenti proposte legislative a tale effetto.

La commissione ritiene che l'adeguamento in questione non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

10. Atti delegati e atti di esecuzione a confronto

È assodato che la responsabilità primaria dell'attuazione del diritto dell'Unione spetta agli Stati membri. Tale principio è espresso chiaramente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (ex articolo 10 del trattato CE – "Gli Stati membri adottano ogni misura (...) atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati") e all'articolo 291 dello stesso TFUE ("Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione"). Lo stesso principio valeva precedentemente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Tuttavia, allorché il legislatore reputi necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, un atto vincolante del diritto secondario (legislativo o non legislativo) deve conferire alla Commissione il mandato di adottare misure di esecuzione. L'articolo 291 del TFUE, riprendendo direttamente il sistema della comitatologia fondato sull'articolo 202 del trattato CE, fornisce una base per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, fatte salve determinate modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuitele¹. Data la responsabilità primaria degli Stati membri per l'attuazione, è naturale che l'articolo 291 li menzioni ad esclusione del legislatore. Non sussiste alcuna differenza fondamentale sul piano concettuale tra il sistema precedente, fondato sull'articolo 202 del trattato CE, e quello futuro, basato sull'articolo 291 del TFUE.

Risulta chiaro che è il legislatore a stabilire le condizioni per l'esercizio delle competenze di esecuzione. È urgente istituire un nuovo quadro giuridico per gli atti di esecuzione, in quanto l'attuale procedura di "comitatologia" è in parte incompatibile con il nuovo sistema previsto

¹ Le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri devono essere tuttavia adottati dal legislatore, che delibera mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 291, paragrafo 3, del TFUE).

dall'articolo 291 del TFUE.

18.3.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione giuridica

sul potere di delega legislativa
(2010/2021(INI))

Relatrice per parere: Sharon Bowles

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che gli atti adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere oggetto di dibattito pubblico e controllo democratico,
- B. considerando che la dichiarazione 39 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare esperti nominati dagli Stati membri nell'ambito della preparazione di atti delegati nel settore dei servizi finanziari,
- C. considerando che la procedura Lamfalussy ha aperto la strada per un controllo legislativo approfondito sui poteri di regolamentazione conferiti ai servizi finanziari della Commissione,
- D. considerando che l'architettura di vigilanza europea prevede l'applicazione di norme tecniche per la definizione di un "codice unico" con un ruolo di primo piano per gli atti delegati, che costituirebbe oggetto di una normativa di settore affinché l'oggetto, l'ambito e la durata della delega siano definiti in modo rigoroso,
- E. considerando che il nuovo regime in materia di atti delegati non può in alcun modo recare pregiudizio ai diritti di cui il Parlamento dispone nel settore dei servizi finanziari, in particolare relativamente alla trasmissione rapida dei documenti e agli obblighi di fornire informazioni, compresi i progetti di documenti,

1. insiste affinché ai colegislatori siano conferiti i poteri di decidere che le questioni precedentemente adottate ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo (PRAC) possano essere adottate in virtù dell'articolo 290 TFUE, oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;
2. sottolinea che l'articolo 290 TFUE lascia il legislatore libero di decidere caso per caso quali meccanismi di controllo siano necessari e che, pertanto, un accordo interistituzionale non deve limitare o alterare tale libertà;
3. osserva, tuttavia, che occorre concludere con urgenza un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in merito all'esecuzione dell'articolo 290, per favorire una maggiore chiarezza e l'intesa tra i legislatori;
4. rammenta che il campo di applicazione degli atti delegati non può essere limitato all'ambito della precedente PRAC e che le misure di regolamentazione adottate nel quadro di altri regimi di procedura di comitato, in particolare le "direttive Lamfalussy" nell'ambito dei servizi finanziari, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 290 TFUE; ricorda altresì che in tutti i settori, l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'oggetto, il contenuto, l'ambito e la durata dell'atto delegato e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta;
5. sottolinea che gli attuali diritti del Parlamento nel settore dei servizi finanziari devono essere mantenuti, senza che ciò osti a un nuovo e ulteriore controllo legislativo, e che il Parlamento deve essere invitato alle riunioni preparatorie riguardanti gli atti delegati e ricevere le stesse informazioni trasmesse al Consiglio, agli Stati membri e alle future autorità di vigilanza europee;
6. sottolinea che in ogni atto di base, occorre fissare un periodo di tempo sufficiente per consentire al Parlamento e al Consiglio di esercitare il proprio diritto di sollevare obiezioni in merito a un atto delegato; osserva che per talune questioni, tale periodo potrebbe essere più lungo, per tenere conto della complessità e della difficoltà delle questioni e della tabella di marcia dei colegislatori;
7. ritiene che la cosiddetta procedura di "nulla osta rapido" (*early non-objection*) sia stata preziosa nell'ambito della procedura Lamfalussy e che potrebbe essere mantenuta come opzione preferenziale per il Parlamento, al posto di eventuali procedure di urgenza;
8. sottolinea che i trattati non fissano alcun obbligo per il legislatore di motivare per iscritto le decisioni di delegare il potere di adottare un atto delegato, di sollevare obiezioni in merito a tale atto o di revocarlo, oltre al requisito minimo generale stabilito dall'articolo 296 TFUE che si applica a tutti gli atti giuridici;
9. ritiene che non si dovrebbe presumere che la delega sia sempre concessa per un periodo di tempo indeterminato; sottolinea che, per tenere conto di casi in cui gli atti delegati prevedano o consentano l'adozione di azioni in caso di necessità, e che quindi tali azioni potrebbero non materializzarsi mai, il legislatore sia libero di scegliere le opzioni adeguate caso per caso, anche prevedendo una delega limitata nel tempo che prescriva l'esecuzione di azioni entro un lasso temporale specifico, e la facoltà di rinnovare la delega;

10. invita ciascuna delle sue commissioni a scambiare e aggiornare regolarmente le buone prassi, per assicurare che le procedure del Parlamento ai sensi dell'articolo 290 TFUE siano quanto più possibile coerenti, e ad assicurare una revisione periodica delle procedure di delega del Parlamento;
11. sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata; prende atto del consenso nei servizi finanziari riguardo al fatto che, ove possibile, il relatore dell'atto di base dovrebbe assumere il ruolo guida per il Parlamento riguardo agli atti delegati pertinenti, per assicurare una conoscenza approfondita dell'argomento specifico basata sul dialogo e sullo scambio di informazioni sin dalle prime fasi del processo legislativo;
12. sottolinea l'importanza dell'esecuzione degli atti delegati e invita la Commissione a elaborare relazioni per tenere aggiornato il Parlamento circa i progressi compiuti;
13. invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa basata sull'articolo 291, paragrafo 3 TFUE, che definisca le regole e i principi generali dei meccanismi di controllo degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione; sottolinea che il Parlamento dovrebbe, quanto meno, mantenere un diritto di informazione riguardo agli atti di esecuzione e al controllo sulla loro legittimità, insieme al diritto di adottare risoluzioni laddove l'atto di esecuzione ecceda la delega concessa dall'atto di base.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.3.2010
Esito della votazione finale	+: 39 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Györi, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells
Supplenti presenti al momento della votazione finale	David Casa, Sari Essayah, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

16.3.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione giuridica

sul potere di delega legislativa
(2010/2021(INI))

Relatore per parere: Jo Leinen

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la Commissione è responsabile nei confronti del Parlamento europeo,
- B. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) colloca il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità,
- C. considerando che gli atti adottati ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE possono avere importanti ripercussioni sociali, ambientali, economiche e sanitarie; considerando pertanto che è di fondamentale importanza, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che siano elaborati e decisi in una maniera perfettamente trasparente, tale da consentire effettivamente ai colegislatori di controllare l'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche, se del caso, mediante un dibattito pubblico in Parlamento,
 - 1. insiste sulla necessità che le decisioni precedentemente adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo siano, in linea di principio, adottate d'ora in poi a norma dell'articolo 290 del TFUE o con la procedura legislativa ordinaria, decidendo caso per caso nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato UE;
 - 2. rileva che l'ambito degli atti delegati è più ampio di quello della procedura di regolamentazione con controllo e che in molti casi gli atti attualmente soggetti al diritto di controllo del Parlamento ("droit de regard") dovranno d'ora in avanti essere adottati a norma dell'articolo 290 del TFUE;

3. fa presente che nell'atto di base si dovrebbe prevedere un tempo sufficiente per eventuali obiezioni, in modo da consentire al Parlamento di coordinare le sue posizioni interne e di prendere una decisione ponderata, senza peraltro ritardare indebitamente l'entrata in vigore di atti delegati non controversi;
4. ritiene pertanto che un termine minimo di due mesi per presentare obiezioni, eventualmente prorogabile di altri due mesi su richiesta del Parlamento o del Consiglio, sia la soluzione più appropriata, nella misura in cui consente che la vasta maggioranza degli atti delegati non controversi entrino in vigore entro un periodo di tempo relativamente breve, pur concedendo al Parlamento o al Consiglio tempo sufficiente per esercitare i rispettivi diritti di controllo nel caso di atti controversi;
5. sottolinea che il ricorso alla cosiddetta "procedura d'urgenza" in relazione agli atti delegati è necessario solo in casi eccezionali e chiaramente definiti;
6. ritiene che un'impostazione "2+2 mesi" riguardo alle obiezioni sia un modo elegante per consentire un'entrata in vigore relativamente rapida evitando oneri amministrativi supplementari e lasciando tempo sufficiente per reagire nei casi controversi; ritiene che l'introduzione dell'opzione supplementare del "nullaosta rapido" possa essere utile, purché i legislatori siano liberi di ricorrere a questa procedura quando lo ritengano opportuno e ogni richiesta della Commissione in tal senso sia adeguatamente fondata;
7. chiede alla Commissione di assicurare che il Parlamento possa esercitare pienamente le sue prerogative di legislatore:
 - fornendo al Parlamento, e nel contempo al Consiglio e agli Stati membri, informazioni esaustive e la documentazione usata per la preparazione degli atti delegati nonché i progetti di atti delegati; a tal fine si potrebbe usare l'attuale registro comitatologia come modello per un registro migliore in futuro;
 - tenendo conto, al momento della notifica di atti delegati, dei periodi di sospensione dei lavori del Parlamento; e
 - coinvolgendo il Parlamento nei lavori preparatori relativi agli atti delegati, per esempio invitandolo alle riunioni preparatorie concernenti tali atti;
8. chiede che venga approvato un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sull'attuazione dell'articolo 290, data l'urgente necessità di una maggiore chiarezza;
9. rileva che il Parlamento, delegando taluni poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290, non abdica in alcun modo alla propria responsabilità per le eventuali decisioni adottate in virtù del medesimo articolo; ritiene pertanto, considerando che per loro natura gli atti delegati hanno potenzialmente una vasta portata, che il Parlamento dovrebbe mettere maggiori risorse a disposizione di tutti gli organi pertinenti per essere in grado di assolvere alla propria responsabilità per gli atti delegati;
10. ritiene che il Parlamento, rimanendo responsabile per le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 290, dovrebbe garantire, in cooperazione con la Commissione, che i deputati

al Parlamento e i loro collaboratori possano accedere agevolmente a un sistema d'informazione digitale che fornisca tutti i documenti pertinenti nonché informazioni aggiornate sullo svolgimento della procedura; ritiene che il Parlamento dovrebbe inoltre garantire che il pubblico abbia accesso ai documenti e alle informazioni sulla procedura non appena gli atti delegati sono notificati al Parlamento, possibilmente attraverso un sistema analogo all'Osservatorio legislativo;

11. ritiene, in considerazione della natura specifica di ciascun atto delegato, che sarebbe particolarmente auspicabile che il relatore il quale si è occupato dell'atto di base, se è tuttora deputato al Parlamento, assuma l'incarico speciale di controllare effettivamente l'adozione degli atti delegati relativi a tale atto;
12. invita la Commissione ad assicurare che tutti gli atti legislativi di base siano allineati quanto prima alle nuove disposizioni dell'articolo 290 del TFUE, garantendo il coinvolgimento dei relatori e degli esperti negli atti legislativi di base, dal momento che gli obiettivi, il contenuto, l'ambito e la durata del potere di delega devono essere definiti per ciascun atto;
13. sollecita l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per l'esercizio di tali poteri delegati;
14. è convinto che sarà importante, nell'interesse dei cittadini e ai fini della trasparenza, elaborare per il futuro un metodo obiettivo per valutare il livello di efficienza della delega di poteri ai fini dell'applicazione della legislazione dell'UE in conformità della nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 del TFUE.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	16.3.2010
Esito della votazione finale	+: 62 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Holger Krahnert, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Jiří Maštálka, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Giancarlo Scotta', Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Véronique Mathieu, Mario Mauro, Guido Milana, Potito Salatto, Gianluca Susta

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.3.2010
Esito della votazione finale	+ : 24 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Testi approvati

Mercoledì 5 maggio 2010 - Bruxelles

Edizione provvisoria

Potere di delega legislativa

P7_TA-PROV(2010)0127

A7-0110/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2010/2021(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona⁽²⁾,
- vista la sua posizione del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quinta parte⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**COM(2009)0673**),
- vista la lettera del 29 gennaio 2010 del Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea sugli articoli 290 e 291 TFUE,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (**A7-0110/2010**),

A. considerando che il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico dell'Unione e razionalizzandone l'ordinamento giuridico; considerando che il trattato di Lisbona introduce il nuovo concetto di atto legislativo, con conseguenze di ampia portata,

B. considerando che uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 TFUE, che in un atto legislativo (in appresso "atto di base") il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione,

C. considerando che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; considerando che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore,

D. considerando che questo potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali; considerando che gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale; considerando che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta,

E. considerando che gli atti delegati avranno importanti implicazioni in numerosi ambiti; considerando che è pertanto essenziale, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che questi siano elaborati e adottati in piena trasparenza, così da consentire effettivamente ai colegislatori di esercitare un controllo democratico sull'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche attraverso dibattiti politici in Parlamento, ove necessario,

F. considerando che il Parlamento dovrebbe essere su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti del potere di delega legislativa,

G. considerando che la "procedura Lamfalussy" ha aperto la strada all'attuale meccanismo di delega con pieno

controllo da parte del legislatore; considerando che la Dichiarazione 39 della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, riconosce la natura specifica del settore dei servizi finanziari; considerando che il nuovo regime degli atti delegati non può in alcun modo indebolire i preesistenti diritti del Parlamento in tale settore, specialmente per quanto riguarda la tempestiva trasmissione di documenti e informazioni,

H. considerando che la delega può essere vista come uno strumento per legiferare meglio, il cui obiettivo è garantire che la legislazione possa allo stesso tempo restare semplice ed essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, consentendo anche nel contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità di cui è titolare in ultima istanza,

I. considerando che, a differenza di quanto previsto all'articolo 291 TFUE, riguardante le misure di esecuzione, l'articolo 290 FUE non contiene una base giuridica per l'adozione di un atto orizzontale che stabilisca le regole e i principi generali applicabili alle deleghe di potere; considerando che tali condizioni devono perciò essere stabilite in ciascun atto di base,

J. considerando che la Commissione deve rendere conto al Parlamento; considerando che il Commissario responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del 18 gennaio 2010, si è impegnato a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di garantire che l'esercizio da parte della Commissione del potere delegato avvenga in modo soddisfacente per il Parlamento,

Aspetti da definire nell'atto di base

1. ritiene che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base;

2. sottolinea che l'articolo 290 TFUE conferisce al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere; ritiene che i due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, l'obiezione e la revoca, siano puramente illustrativi e che si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio ad un'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o alla possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore;

3. ritiene tuttavia che i due esempi di possibili condizioni citati all'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerati i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati e debbano essere entrambi inclusi in ciascun atto di base;

4. ritiene che i meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore debbano rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione e che, in particolare, debbano:

- essere semplici e facilmente comprensibili,
- salvaguardare la certezza del diritto,
- consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato, e
- consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato;

5. ritiene che l'esercizio da parte del Parlamento del diritto di obiezione sia necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso; ritiene che non vi sia motivo di stabilire un termine fisso per sollevare obiezioni applicabile a tutti gli atti giuridici, e che tale termine debba essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base tenendo conto della complessità della materia ed essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega senza ritardare indebitamente l'entrata in vigore degli atti delegati non controversi;

6. ritiene che per casi del tutto eccezionali, ad esempio riguardanti questioni di sicurezza, sanità o crisi umanitarie, dovrebbe essere contemplata una procedura d'urgenza prevista già nell'atto di base;

7. ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati potrebbe essere affrontata con una procedura flessibile di non-obiezione anticipata da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione in casi debitamente giustificati;

8. sostiene che la durata della delega può essere indefinita, tenuto conto del fatto che la delega può essere revocata in qualsiasi momento; ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico su richiesta esplicita della Commissione; ritiene che la delega possa essere rinnovata solo se né il Parlamento né il

Consiglio sollevano obiezioni entro un termine stabilito;

9. si oppone fermamente all'inserimento negli atti di base di disposizioni che impongano al legislatore altri obblighi oltre a quelli già previsti dall'articolo 290 TFUE;

Modalità pratiche

10. ritiene che taluni aspetti pratici potrebbero essere meglio coordinati nel quadro di un'intesa comune fra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale, concernente fra l'altro:

- consultazioni durante la preparazione e la stesura degli atti delegati,
- scambi reciproci di informazioni, in particolare in caso di revoca,
- modalità di trasmissione dei documenti,
- termini minimi per le obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio;
- computo dei termini,
- pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale in diverse fasi della procedura;

11. sottolinea che, nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve:

- garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle competenti commissioni del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato;
- consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni;

12. è del parere che lo scambio di informazioni prima di una revoca dovrebbe avvenire per ragioni di trasparenza, cortesia e leale cooperazione fra le istituzioni interessate, assicurando così che tutte le istituzioni siano pienamente informate a tempo debito della possibilità di una revoca; considera comunque superfluo e fuorviante introdurre negli atti di base un obbligo giuridico specifico di motivare l'adozione di determinati atti giuridici in aggiunta all'obbligo generale stabilito all'articolo 296 TFUE, che si applica a tutti gli atti giuridici;

13. propone che in un eventuale futuro accordo si stabilisca un termine minimo per le obiezioni, chiarendo che esso non va interpretato come "una camicia di forza" ma semplicemente come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che il termine minimo per le obiezioni dovrebbe essere di due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio; sottolinea tuttavia che il termine per le obiezioni dovrebbe dipendere dalla natura dell'atto delegato;

14. afferma, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che i vari termini per il controllo degli atti delegati devono decorrere solo dal momento della trasmissione da parte della Commissione di tutte le versioni linguistiche e devono tenere adeguatamente conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare e dei periodi elettorali;

15. sottolinea, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che gli atti delegati soggetti al diritto di obiezione possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore solo dopo la scadenza del termine fissato per le obiezioni, tranne nel caso in cui sia rilasciata una non-obiezione anticipata; considera superfluo prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito per il Parlamento e il Consiglio di pubblicare le decisioni prese in sede di controllo dell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione;

Osservazioni finali

16. invita ciascuna delle proprie commissioni a provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 TFUE; sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata;

17. impegna l'amministrazione del Parlamento a istituire mediante una riassegnazione di risorse (priva di impatto sul bilancio) i posti necessari a garantire un sostegno adeguato allo svolgimento delle funzioni connesse all'articolo 290 TFUE; chiede l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per sviluppare competenze delegate;

18. sollecita la Commissione a presentare in via prioritaria le proposte legislative necessarie per adeguare l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE; ritiene, per quanto riguarda l'articolo 290 TFUE, che tale adeguamento non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

19. esorta ad adeguare, come priorità assoluta, l'acquis relativo alle politiche che, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non erano soggette alla procedura di codecisione; chiede a tal proposito una valutazione caso per caso in modo tale da assicurare che, in particolare, tutte le pertinenti misure di portata generale precedentemente adottate a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁴⁾, siano definite come atti delegati;

20. ritiene che, al fine di mantenere intatte le prerogative del legislatore, durante l'allineamento sopracitato o la discussione di proposte secondo la procedura legislativa ordinaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ricorso agli articoli 290 e 291 TFUE e alle conseguenze pratiche del ricorso all'uno o all'altro di tali articoli; afferma che i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

o
o o

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 22.

(2)Testi approvati, **P6_TA(2009)0373**.

(3)Testi approvati, **P7_TA(2009)0083**.

(4)GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)

(1999/468/CE)

(GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione del Consiglio 2006/512/CE, del 17 luglio 2006	L 200	11	22.7.2006

(*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)

(1999/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e può anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;
- (2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;
- (3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;
- (4) per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sostituire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;
- (5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo restando che questi non sono vincolanti, affinché la scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile ► **M1** ad eccezione di quelle che regolano la procedura di regolamentazione con controllo ◀;
- (6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorché al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;
- (7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;

(*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

▼ M1

(7bis) è necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione di siffatte misure. Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato;

▼ B

- (8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata; la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei casi in cui è applicata attualmente;
- (9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonché a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione è stato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonché adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilità di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

▼ M1

(10) la presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o progetti di misure da adottare; sarà prestata particolare attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per fare in modo che il Parlamento europeo possa prendere una decisione entro i termini previsti;

▼ B

- (11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;
- (12) la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE,

▼ **B***Articolo 1*

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5 ► **M1**, 5bis ◀ e 6.

Articolo 2

► **M1** 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ◀ la scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

- a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.
- b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

- c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata.

▼ **M1**

2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche soppri-mendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

▼ **B***Articolo 3***Procedura consultiva**

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

*Articolo 4***Procedura di gestione**

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

▼**B**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, ►**MI** paragrafi 2 e 4 ◀, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

*Articolo 5***Procedura di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, ►**MI** paragrafi 2 e 4 ◀, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

▼ **M1***Articolo 5 bis***Procedura di regolamentazione con controllo**

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:
 - a) la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;
 - b) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
 - c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
 - d) se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.
4. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:
 - a) la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo;
 - b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;
 - c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
 - d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;
 - e) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

▼ M1

- f) se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
- g) se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:
- a) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano prorogati di un mese qualora la complessità delle misure lo giustifichi; oppure
- b) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza lo giustifichino.
6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:
- a) se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;
- b) entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
- c) in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al comitato un progetto di misure modificato o una proposta legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.

▼ B*Articolo 6***Procedura di salvaguardia**

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

- a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.
- b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.
- c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.



Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati ► **MI** con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura ◀. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2010/0051(COD)

20.5.2010

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Commissione giuridica

Relatore: József Szájer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....

[MOTIVAZIONE](#).....

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2010)0083),
 - visto l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono

Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri devono essere vincolanti *nel senso che si può*

essere vincolanti.

ricorrere alla procedura di esame solo quando essi sono rispettati.

Or. en

Motivazione

La natura dei criteri che determinano la scelta della procedura consultiva o della procedura d'esame deve essere chiarita.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in ogni momento segnalare alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione esuli dalle competenze di esecuzione previste dall'atto di base. In tal caso, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misura in questione e informare il Parlamento europeo e il Consiglio delle azioni che intende adottare e dei motivi per farlo.

Or. en

Motivazione

Come precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla comitatologia, un diritto di controllo è necessario perché ciascun co-legislatore sia in grado di indicare in una fase precoce alla Commissione se ritiene che un progetto di atto di esecuzione esuli dai poteri di esecuzione previsti nell'atto di base.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere

PE441.207v02-00

6/14

PR\817540IT.doc

abrogata. **Per** assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, **tutti i riferimenti nella** legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, **devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.**

abrogata **e i riferimenti alle procedure previste in tale decisione, contenuti in atti di base esistenti, dovrebbero essere adattati nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2012, alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In attesa di tale adattamento, per** assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, **le procedure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in via provvisoria quando la legislazione vigente fa riferimento alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis che dovrebbe continuare ad essere applicata provvisoriamente.**

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'adattamento di cui sopra dovrebbe riguardare in via prioritaria quei settori politici che non erano soggetti alle disposizioni dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea e che sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe procedere ad un adattamento prioritario alle disposizioni in materia di atti delegati e di atti di esecuzione in quei settori che non erano soggetti alla procedura di codecisione e che sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione **vincolanti** da parte della Commissione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") **richiede condizioni di applicazione uniformi e** sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il testo di questo articolo dovrebbe riflettere in modo esplicito che l'articolo 291 del TFUE lascia al Parlamento e al Consiglio il compito di individuare le situazioni in cui sono necessarie condizioni uniformi per attuare atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e in cui, quindi, competenze di esecuzione saranno conferite alla Commissione, e di decidere quali controlli da parte degli Stati membri si applicano all'esercizio di tali competenze di esecuzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se non è formulato un parere, la Commissione **può adottare** il progetto di misure. **Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può** presentare al comitato una versione

Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la Commissione **non adotta** il progetto di misure. **Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o** presentare al comitato una versione modificata del progetto di

modificata del progetto.

misure.

Or. en

Motivazione

L'adozione di una misura di esecuzione nell'ambito della procedura di esame dovrebbe aver luogo solo a seguito di una chiara approvazione da parte del comitato.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione trasmette in via ufficiale la valutazione di cui alle lettere c) ed e) del paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio e, simultaneamente, ai membri del comitato.

Or. en

Motivazione

Progetti di misure presentate al comitato, comprese eventuali versioni successive modificate, nonché il progetto finale di misure non dovrebbero essere accessibili solo al legislatore, ma andrebbero anche attivamente notificate non appena disponibili.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in ogni momento segnalare alla Commissione di ritenere che un progetto di atto di esecuzione esuli dalle competenze di esecuzione previste dall'atto di base. In tal caso la Commissione riesamina il progetto di misura in questione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio

dell'azione che intende adottare e dei motivi per farlo.

Or. en

Motivazione

Come precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla comitatologia, un diritto di controllo è necessario perché ciascun co-legislatore sia in grado di indicare in una fase precoce alla Commissione se ritiene che un progetto di atto di esecuzione esuli dai poteri di esecuzione previsti nell'atto di base.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Adattamento di atti esistenti

Entro il 31 dicembre 2012 al più tardi, la Commissione riesamina gli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di adattare gli atti alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di tale riesame. Se del caso, tali relazioni sono accompagnate da proposte legislative. Tale adattamento riguarda in via prioritaria quei settori politici che non erano soggetti alle disposizioni dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea e che sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso. Un adattamento prioritario alle disposizioni in materia di atti delegati e di atti di esecuzione

dovrebbe avvenire in quei settori che non erano soggetti alla procedura di codecisione e che sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Adattamento degli atti di base esistenti

Emendamento

Misure transitorie che si applicano agli
atti di base esistenti

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Laddove atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) **i riferimenti all'articolo 3** della decisione 1999/468/CE **si intendono come riferimenti** all'articolo 4 del presente regolamento;

(b) **i riferimenti** agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE **si intendono come riferimenti** all'articolo 5 del presente regolamento;

Emendamento

In attesa dell'adattamento degli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento **in conformità dell'articolo 9 bis, qualora tali atti** prevedano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) **qualora l'atto di base faccia riferimento** all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, **si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4** del presente regolamento;

(b) **qualora l'atto di base faccia riferimento** agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, **si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5** del

presente regolamento;

(c) *i riferimenti* all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE *si intendono come riferimenti all'*articolo 6 del presente regolamento;

(c) *qualora l'atto di base faccia riferimento* all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, *si applica l'*articolo 6 del presente regolamento;

(d) *i riferimenti* agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE *si intendono come riferimenti all'*articolo 8 del presente regolamento.

(d) *qualora l'atto di base faccia riferimento* agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE, *si applica l'*articolo 8 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

Emendamento

Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti *ai fini del paragrafo 1.*

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

MOTIVAZIONE

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea opera una nuova distinzione fra atti delegati (articolo 290 del TFUE) e atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE). I primi, di natura quasi legislativa, sono oggetto di controlli definiti di volta in volta dal legislatore dell'Unione. A tal proposito il 5 maggio 2010 il Parlamento ha approvato una risoluzione (risoluzione sul "potere di delega legislativa")¹. I secondi sono presentati nel trattato come un'eccezione alla norma che attribuisce agli Stati membri la responsabilità di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Conformemente a questa eccezione, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, tali atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione², il cui operato è soggetto a "modalità di controllo da parte degli Stati membri"³. Secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento è ora co-responsabile della definizione di tali modalità di controllo⁴.

Il relatore accoglie con favore la proposta in via di principio e individua nel progetto di relazione in esame numerosi aspetti che ritiene di cruciale importanza per il Parlamento e che reputa necessario includere nel testo legislativo.

In primo luogo occorre precisare che l'adattamento automatico delle procedure di comitatologia esistenti, così come proposto dalla Commissione all'articolo 10, è un mero regime transitorio che non pregiudica un successivo adattamento tramite procedura legislativa prendendo in considerazione ogni singolo caso. Per ragioni pratiche e per salvaguardare la certezza giuridica, tale adattamento dovrebbe essere realizzato entro un certo periodo di tempo, a dimostrazione dell'impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte di trasformare in realtà il quadro giuridico dell'UE secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona (*cfr. emendamenti 3, 4, 9, 10 e 11*).

In secondo luogo, il relatore attribuisce grande importanza all'obbligo di informare il Parlamento e il Consiglio. Dal momento che spetta innanzitutto al legislatore decidere se ricorrere ad atti delegati e/o di esecuzione nonché stabilire le modalità di controllo applicabili a entrambi i regimi (per quanto riguarda gli atti di esecuzione si veda la proposta in esame), il Parlamento e il Consiglio devono essere informati dalla Commissione sulle modalità con cui quest'ultima intende esercitare le competenze di esecuzione che le sono state conferite.

I progetti di atti di esecuzione (comprese eventuali versioni successive modificate) dovrebbero pertanto essere trasmessi attivamente al Parlamento e al Consiglio (*cfr. emendamento 7*). Ciò permetterà ai co-legislatori di reagire il prima possibile qualora uno di essi ritenga che un progetto di misura di esecuzione esuli dai poteri conferiti alla Commissione in un atto di base. Per la Commissione dovrebbe pertanto vigere l'obbligo di informare il legislatore quanto all'azione che intende intraprendere conformemente all'indicazione del Parlamento o del Consiglio, unitamente all'obbligo di dichiarare le motivazioni che animano la sua linea d'azione (*cfr. emendamenti 2 e 8*).

In terzo luogo, il relatore desidera precisare in che senso i criteri che determinano la scelta della procedura d'esame o della procedura consultiva sono considerati "vincolanti" per il

¹ P7_TA-PROV(2010)0127, [HA7-0110/2010](#)

² In alcuni casi eccezionali (articoli 24 e 26 del trattato dell'UE), tali poteri possono essere conferiti al Consiglio.

³ Articolo 291, paragrafi 1, 2 e 3 del TFUE

⁴ Articolo 291, paragrafo 3 del TFUE.

legislatore (*cfr. emendamento 1*).

Al relatore preme sottolineare la formulazione del trattato e la discrezione pertinente al ruolo del legislatore nell'identificare se le condizioni sono rispettate. Inoltre, il regolamento dovrebbe riconoscere che alcuni atti di esecuzione possono avere carattere non-vincolante (*cfr. emendamento 5*).

Infine, il progetto di relazione affronta la questione degli effetti sulla Commissione europea della mancanza di un parere del comitato (*cfr. emendamento 6*).